

LUISS



Cattedra

RELATORE

CORRELATORE

CANDIDATO

Anno Accademico

Strumenti di prevenzione della crisi d'impresa

Introduzione

Capitolo 1- Origini, principi e obiettivi del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1.1 Origini e ratio della riforma

1.1.1 Dal regolamento comunitario n. 1346/2000 al regolamento europeo n. 848/2015

1.1.2 La legge di delegazione del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1.1.3 L'evoluzione dal fallimento alla crisi d'impresa

1.2 Principi e obiettivi alla base del nuovo codice

1.2.1 Prevenzione

1.2.2 Emersione tempestiva e gestione efficiente

Capitolo 2 – La prevenzione della crisi d'impresa: quadro normativo e strumenti applicativi

2.1 La versione originaria del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

2.1.1 Quadro normativo

2.1.1.1 Confronto normativo sull'art. 2086 c.c.

2.1.1.2 L'introduzione dell'art. 3 CCII

2.1.1.3 L'art. 13 CCII e gli Indici del CNDCEC

2.1.1.4 Gli obblighi di segnalazione interna ed esterna

2.1.1.5 L'OCRI e la composizione assistita della crisi

2.1.2 Obiettivi e ratio

2.1.2.1 Gli obiettivi e la ratio dell'art. 2086 c.c.

- 2.1.2.2 Gli obiettivi e la ratio dell'art. 3 CCII
- 2.1.2.3 Gli obiettivi e la ratio degli strumenti di allerta e delle misure di prevenzione

2.2 L'evoluzione normativa del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

2.2.1 Quadro normativo

- 2.2.1.1 Confronto normativo sull'art. 3 CCII
- 2.2.1.2 La riformulazione degli obblighi di segnalazione
- 2.2.1.3 La composizione negoziata della crisi

2.2.2 I nuovi obiettivi e ratio

- 2.2.2.1 I nuovi obiettivi e ratio dell'articolo 3 CCII
- 2.2.2.2 I nuovi obiettivi e ratio degli strumenti di prevenzione

2.3 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti

2.3.1 L'introduzione degli accordi di ristrutturazione nella riforma del 2005

- 2.3.1.1 La versione originaria dell'articolo 182-bis della Legge Fallimentare

2.3.2 Evoluzione normativa e il recepimento degli accordi di ristrutturazione nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

- 2.3.2.1 L'articolo 57 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Conclusioni

Bibliografia

Introduzione

La disciplina del “*Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza*”, introdotta nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, rappresenta uno dei temi più qualificanti e, allo stesso tempo, controversi dell’attuale processo di riforma italiano in materia.

Con lo scopo di ammodernare e sistematizzare la normativa, fino ad allora regolamentata dalla legge fallimentare, ormai divenuta un sistema obsoleto in seguito ai cambiamenti socioeconomici degli ultimi decenni, e disorganico a causa dei numerosi interventi frammentari, primo fra tutti il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, il nuovo impianto normativo pone quale principio cardine quello della prevenzione.

Tale principio, ispiratore della riforma, rispecchia in modo eloquente le profonde istanze di rinnovamento e le incertezze e le contraddizioni del nuovo corpus normativo.

Lo testimonia l’alternare dei testi che si sono succeduti nel tempo, di cui si darà conto nel corso della tesi, dai lavori della Commissione ministeriale presieduta da Renato Rordorf alla legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, fino allo schema di decreto legislativo approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 10 gennaio 2019 (1) infine divenuto l’attuale decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con tutte le modificazioni effettuate dal legislatore, quali il decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 (c.d. “*Secondo Decreto correttivo*”) in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 (c.d. “*Direttiva Insolvency*”) e il decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. “*Correttivo-ter*”).

Il campo di approfondimento della tesi si sviluppa attraverso due capitoli.

Il primo espone il processo di riforma che ha condotto all’attuale Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, esplorando le motivazioni di natura interna e di matrice europea, a partire dalla legge fallimentare del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dal Regolamento (CE) 2000/1346, e come queste abbiano influenzato gli obiettivi e le ratio del nuovo Codice, volto da un lato ad aumentare l’efficienza e l’efficacia della normativa, e dall’altro a porre come punto focale la conservazione del tessuto economico e sociale che gira intorno all’impresa, la quale non può essere monopolio del singolo imprenditore

come previsto dal precedente impianto normativo, ma bene da tutelare per evitare conseguenze economiche negative e indirette dell'economia.

Il secondo capitolo, invece, approfondisce nel dettaglio le singole riforme legate alla prevenzione della crisi d'impresa e dell'insolvenza, attraverso l'analisi dei cambiamenti normativi dei singoli articoli del Codice, a partire dal testo originario del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sino alle più recenti modifiche introdotte con il decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, che hanno ridefinito l'assetto della normativa, che è passata da un approccio rigido basato su una logica di allerta automatica e sull'intervento degli Organismi di composizione della crisi ad un approccio flessibile, incentrato sulla volontarietà della rimozione della crisi.

Sono, inoltre, approfonditi gli obiettivi e la ratio degli articoli 2086 del codice civile e dell'articolo 3 CCII, che costituiscono i principi cardine del sistema di prevenzione, nonché i sistemi di allerta, gli obblighi di segnalazione, la composizione assistita e negoziata della crisi d'impresa e il più ricorrente degli strumenti di regolazione della crisi, rappresentato dagli accordi di ristrutturazione dei debiti.

La tesi si propone, pertanto, di offrire una ricostruzione organica e critica dell'evoluzione normativa che ha condotto all'adozione del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, evidenziando i passaggi fondamentali e le contraddizioni emerse.

Infine, dalla disamina e dal confronto delle norme sui sistemi di allerta della crisi d'impresa è possibile comprendere ratio e obiettivi della riforma, nonché il cambiamento di visione della nozione di impresa, elementi questi che verranno esaminati più compiutamente nelle conclusioni.

Capitolo 1: Il codice della Crisi d'Impresa e d'Insolvenza

1.1. Origini e ratio della riforma

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, emanato dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 ed entrato in vigore il 15 luglio 2022, costituisce l'approdo di un lungo e articolato processo di riforma.

Tale percorso nasce dall'esigenza di superare le inadeguatezze strutturali della Legge Fallimentare del 1942, promulgata in un contesto economico e sociale profondamente diverso da quello attuale, inadatto alle esigenze moderne.

La Legge Fallimentare è, infatti, nata durante la Seconda guerra mondiale, e dunque durante un momento storico in cui l'economia era fortemente condizionata dall'autarchia e dal controllo statale. L'imprenditore era visto come un soggetto individuale, e l'impresa come suo patrimonio personale.

La disciplina concorsuale era improntata a un'ottica liquidatoria e punitiva, fondata sull'istituto del fallimento, strumento che prevedeva lo smantellamento delle società in stato di insolvenza, ossia in uno stato di squilibrio patrimoniale, economico e finanziario non più reversibile, con l'obiettivo di soddisfare, almeno in parte, i creditori.

A partire dal 2005 si sono susseguite una serie di modifiche e correttivi alla Legge Fallimentare con l'obiettivo di ammodernare il vecchio sistema, per aumentarne l'efficacia e l'efficienza, e per avvicinarsi a una nuova ottica basata sulla prevenzione e sul mantenimento della continuità aziendale.

Tuttavia, la natura frammentaria e disorganica di questi interventi non ha conferito i risultati sperati, e ha reso ancora più evidente la necessità di elaborare un corpus normativo unitario e sistematico.

Inoltre, a partire dal 2000 l'Unione Europea ha emanato regolamenti e direttive volti a uniformare il diritto concorsuale europeo, caratterizzato fino a quel momento da una legislazione frammentata.

Con l'obiettivo di aumentare l'efficienza del sistema e di preservare il tessuto economico-sociale attraverso il salvataggio delle imprese in stato di pre-insolvenza, questi interventi

sono sfociati nel Regolamento (UE) n. 848/2015 e nella Direttiva 2019/1023, che hanno influenzato le successive riforme italiane.

Considerate le motivazioni interne e le motivazioni di natura europea, la legge 19 ottobre 2017, n. 155 ha conferito la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che ha dato vita al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Il nuovo codice, incentrato sul principio della prevenzione e della visione dell'impresa come bene sociale, e non più come bene personale dell'imprenditore, segna un importante cambio di prospettiva.

Il salvataggio delle imprese, infatti, è volto al soddisfacimento degli interessi dei fornitori, dei lavoratori e di tutti gli stakeholders facenti parte del tessuto economico-sociale, ed è per questo che la nuova disciplina ha segnato un punto di svolta così decisivo.

L'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza era prevista per il 15 agosto 2020. Tuttavia, a causa dell'emergenza pandemica e delle difficoltà per le imprese, il termine fu più volte rimandato. Quest'ultimo è entrato in vigore il 15 luglio 2022, in seguito a due correttivi, che lo hanno ridisegnato anche per adeguarlo alle esigenze europee.

Inoltre, il 28 settembre 2024, un terzo correttivo ha apportato al codice al fine di superare criticità interpretative e applicative emerse negli ultimi due anni.

1.1.1. Dal Regolamento comunitario n. 1346/2000 al Regolamento europeo n. 848/2015

La disciplina della normativa europea relativa alle procedure di insolvenza transfrontaliere trae origine dal Regolamento (CE) n. 1346/2000, entrato in vigore il 31 maggio 2002. Tale normativa trova la sua ratio nella crescente internazionalizzazione delle imprese e nell'esigenza di porre rimedio ad una legislazione frammentata tra le diverse normative nazionali.

L'assenza di una giurisdizione armonizzata si concretizzava, di fatto, in una bassa efficienza ed efficacia delle decisioni. Un ulteriore problema era rappresentato dal fenomeno del "forum shopping", fenomeno per cui i debitori insolventi trasferivano la sede legale della propria società, scegliendo il paese con la giurisdizione più favorevole in cui avviare le procedure di insolvenza, ottenendo vantaggi ingiusti.

Oltre a ciò, l'apertura di una procedura di insolvenza in uno Stato non era riconosciuta automaticamente negli altri.

Alla luce della necessità di superare il gap normativo, il Regolamento (CE) n. 1346/2000, ha istituito una regolamentazione europea per le procedure di insolvenza transfrontaliere, applicabile a imprese, commercianti e persone fisiche, avente ad oggetto le procedure concorsuali che comportano lo spossessamento dei beni del debitore. La suddetta normativa consente, in particolare, di attuare le disposizioni relative ai beni di un debitore insolvente situati in più paesi dell'Unione europea.

Trova applicazione nei casi in cui il debitore possieda beni o creditori in più di uno Stato membro e prevede l'apertura di una procedura principale nel Paese in cui si colloca il centro degli interessi principali del debitore, denominato COMI (Centre of Main Interests). Inoltre, la nuova normazione, prevede l'apertura di procedure secondarie nei Paesi in cui il debitore esercita attività economiche in modo continuativo. Il giudice dello Stato membro in cui si trova il COMI è competente ad aprire la procedura principale, che ha carattere universale e comprende tutti i beni del debitore, ovunque si trovino. Parallelamente, qualora il debitore abbia una sede stabile di interessi in un altro Stato membro, il giudice competente per territorio potrà disporre l'apertura di una procedura secondaria. Tuttavia, gli effetti di questa procedura si limitano ai beni presenti nello Stato in cui è avviata.

Il Regolamento, ancora, prevede che le varie procedure debbano essere coordinate, non solo mediante la condivisione delle informazioni, ma soprattutto attraverso la definizione di obiettivi comuni. A tal fine, l'art. 31 comma 2 statuisce che "*il curatore della procedura principale e i curatori delle procedure secondarie hanno il dovere di "cooperazione reciproca"*", la cui ratio risiede nell'assicurare una gestione efficace dell'insolvenza e di tutelare gli interessi dei creditori.

Tuttavia, nonostante gli sforzi compiuti, il quadro normativo non ha raggiunto l'efficacia sperata, rivelando alcune lacune nella sua applicazione. A causa delle difficoltà operative e delle incertezze legate alla gestione transfrontaliera dei procedimenti, il 12 dicembre 2012 il Consiglio dell'Unione Europea ha avanzato una Proposta di riforma del Regolamento (CE) 1346/2000, volta all'individuazione e alla risoluzione delle criticità emerse.

La prima problematica attiene al campo di applicazione.

Il regolamento, innanzitutto, era orientato ad una ormai desueta ottica liquidatoria basata sul modello di insolvenza tradizionale, e per questo non ha disciplinato alcun tipo di procedura volta al risanamento delle società in stato di squilibrio economico. Infatti, si evidenzia che *“nel campo di applicazione del Regolamento non rientrano né le procedure nazionali per la ristrutturazione delle società in fase di pre-insolvenza (“procedure di pre-insolvenza”), né le procedure che mantengono in carica la dirigenza esistente (“procedure ibride”)¹”*.

Le procedure di pre-insolvenza possono essere definiti strumenti di ristrutturazione preventiva volti a superare le difficoltà finanziarie prima che lo stato di insolvenza si concretizzi; le procedure ibride, invece, sono definibili procedure di insolvenza all'interno delle quali *“il debitore mantiene una certa supervisione dei suoi beni e affari, anche se sotto il controllo o la sorveglianza di un giudice o di un curatore²”*. Si tratta, dunque, di strumenti orientati alla tutela delle imprese, sempre più presenti in molti Stati membri e sempre più importanti dal punto di vista della disciplina comunitaria. La proposta ha, quindi, esteso il campo di applicazione del regolamento con lo scopo di includere questi strumenti per *“garantire la gestione efficiente delle procedure ibride e di pre-insolvenza in un contesto transfrontaliero”*.

La seconda problematica attiene alla competenza giurisdizionale per l'apertura delle procedure di insolvenza.

Il Regolamento definiva il COMI come *“centro degli interessi principali”* del debitore la cui funzione era l'apertura della procedura principale. Il foro di elezione era scelto in base

¹ *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza*, Strasburgo, 12 dicembre 2012

² Commissione europea, *Relazione al Parlamento europeo, al Consiglio del Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione del Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza*, Bruxelles, 2012

alla posizione della sede legale della società, e ciò rendeva difficile contrastare il fenomeno del forum shopping, che permetteva agli imprenditori di scegliere lo Stato con la giurisdizione più favorevole.

La nuova proposta tende a un cambio di direzione, attraverso l'introduzione di criteri più sostanziali per l'individuazione del COMI, al fine di ancorarsi al territorio in cui il debitore effettivamente svolge la sua attività principale e mantiene i suoi rapporti economici e finanziari.

Con riguardo a ciò, la proposta *“migliora anche il quadro procedurale per l'accertamento della competenza giurisdizionale ad avviare la procedura”*, imponendo al giudice di *“specificare nella sua decisione su quale base si fonda detta competenza”*.

La terza problematica attiene alle procedure di insolvenza secondarie.

Le procedure secondarie risultavano poco efficienti perché, quando avviate, impedivano al curatore della procedura principale di controllare i beni del debitore situati negli Stati esteri in cui erano aperte. Questa mancanza di coordinazione comprometteva la gestione del patrimonio del debitore, e ostacolava la possibilità di effettuare interventi di ristrutturazione, contrastando la continuità aziendale.

La proposta, si pone quale obiettivo di migliorare la gestione delle procedure secondarie, in continuità con l'art. 31 del Regolamento, consentendo una maggiore flessibilità nell'apertura e nella gestione delle procedure. In questo senso, si prevede che *“Il giudice a cui è chiesto di avviare una procedura secondaria deve, su istanza del curatore della procedura principale, poter rifiutare l'apertura o rinviare la decisione qualora detta apertura non sia necessaria ai fini della tutela degli interessi dei creditori locali”*. Oltre a ciò, la proposta migliora il coordinamento tra le procedure, estendendo il c.d. obbligo di cooperazione, e privilegia le procedure di ristrutturazione, in opposizione a quelle di liquidazione.

La quarta problematica attiene alla Pubblicità della procedura e all'insinuazione dei crediti.

Questa criticità insiste sempre sul miglioramento della comunicazione e della coordinazione. Infatti, il Regolamento non disponeva di obblighi di pubblicazione o di registrazione delle decisioni di apertura delle procedure di insolvenza, nonostante la

centralità della loro pubblicità. Al fine di porre rimedio a tale gap normativo, è stato istituito “l’obbligo di pubblicare informazioni minime, tassativamente indicate, riguardanti la procedura d’insolvenza, in un registro elettronico accessibile gratuitamente al pubblico tramite internet, inoltre, è stata prevista l’interconnessione dei registri fallimentari nazionali.

La quinta problematica attiene ai Gruppi societari.

Si è rilevata, infatti, l’assenza di norme specifiche in materia di insolvenza di gruppi societari multinazionali. Tale gap rappresenta una problematica perché non viene regolamentato uno dei casi più comuni di insolvenza transfrontaliera. Il regolamento si basava, infatti, sul principio per cui ogni società appartenente a un gruppo dovesse essere soggetta a una procedura d’insolvenza separata e indipendente. La mancanza di una gestione unitaria comprometteva le sinergie tra le società del gruppo rendendo più complessa la formulazione di un piano di ristrutturazione complessivo. Pur rimanendo fedeli all’approccio individuale delle società appartenenti al gruppo, è stato istituito l’obbligo di coordinare le diverse procedure, attraverso una stretta cooperazione fra i vari curatori e giudici.

Alla luce delle criticità sin qui esposte e delle soluzioni prospettate nella proposta di modifica normativa, il 20 maggio 2015 è stato emanato il Regolamento (UE) n. 848/2015 in continuità con il precedente Regolamento (CE) n. 1346/2000. Questo, pur mantenendo gli obiettivi base del testo normativo precedente, si rinnova attraverso l’introduzione di norme e strumenti che volgono lo sguardo ad una gestione più moderna degli squilibri economici capaci di rafforzare la cooperazione e l’efficienza.

In seguito all’adozione della versione finale del testo da parte del Consiglio dei ministri dell’Unione Europea, avvenuta il 12 marzo 2014, il Regolamento è entrato in vigore il 25 giugno 2015 ed è divenuto applicabile a decorrere dal 26 giugno 2017. Il Regolamento rappresenta il punto cardine in materia di insolvenza transfrontaliera ponendo, di fatto, le nuove basi all’interno dell’Unione Europea.

1.1.2. La legge di delegazione del Codice di Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

In Italia, la disciplina delle procedure concorsuali è stata normativizzata dalla Legge Fallimentare (Regio Decreto n. 267/1942), e ha subito diverse riforme e modifiche nel corso del tempo.

Come affermato da Giuseppe Ferri: *"La legge fallimentare del 1942, pur avendo il merito di sistematizzare la materia, si è fondamentalmente basata su un paradigma liquidatorio, che non solo ha reso difficoltoso il risanamento delle imprese in difficoltà, ma ha anche privato il sistema di strumenti efficaci per il recupero dell'impresa stessa, concentrandosi solo sulla liquidazione dei beni³".*

La normativa era infatti inquadrata all'interno di un contesto economico e sociale molto diverso rispetto a quello attuale. Si fondava, infatti, su una prospettiva prettamente liquidatoria. L'istituto principale era il fallimento che prevedeva la liquidazione dei beni dell'impresa in stato di insolvenza e la vendita del patrimonio per soddisfare i creditori. L'impresa veniva quindi "smantellata" senza considerare soluzioni più flessibili volte al risanamento e alla continuità aziendale, senza considerare le altre parti interessate quali i dipendenti.

Si trattava di uno strumento che interveniva solo quando l'impresa versava in gravi squilibri economici e rappresentava un esito tragico, perché da un lato l'imprenditore era stigmatizzato in maniera estremamente negativa, e dall'altro perché, solitamente, i creditori non venivano soddisfatti pienamente essendo il patrimonio aziendale insufficiente a coprire tutti i debiti.

Oltre a ciò, nel tempo sono intervenute diverse riforme e modifiche, a partire dal d.lgs. n. 5/2006, che hanno inciso profondamente sulla disciplina delle normativa preesistente. Tali riforme hanno, infatti, determinato un disallineamento fra le disposizioni riformate e quelle rimaste invariate, che risentivano ancora di un'impostazione nata in un contesto storico e politico superato. Questo ha contribuito all'inefficienza interpretativa e applicativa che ha incrementato il contenzioso e rallentato la gestione delle procedure concorsuali.

³ G. Ferri, *Diritto Fallimentare*, Giappichelli, 2010, Capitolo II

Ciò ha causato la necessità di effettuare un intervento organico in materia con lo scopo di allineare l'intera regolamentazione.

La necessità di riformare la materia, ancora, è stata resa necessaria anche dalle richieste dell'Unione Europea, riconducibili al Regolamento (UE) 2015/848, avente ad oggetto *“l'efficienza e l'efficacia delle procedure d'insolvenza per il buon funzionamento del mercato interno in ragione delle sempre più crescenti implicazioni transfrontaliere”*; alla raccomandazione della Commissione europea n. 2014/135/UE, *“che ha posto il duplice obiettivo di garantire alle imprese sane in difficoltà finanziarie l'accesso a un quadro nazionale in materia di insolvenza che permetta di ristrutturarsi in una fase precoce e di dare una seconda opportunità in tutta l'Unione agli imprenditori onesti che falliscono”*; al regolamento delegato UE 2016/452 della Commissione, la cui ratio risiede nello stabilire norme tecniche specifiche volte alla facilitazione e all'armonizzazione delle procedure di recupero dei crediti nell'ambito delle misure di insolvenza transfrontaliere. Pertanto, considerati sia gli aspetti interni, che le dinamiche comunitarie, il 30 ottobre 2017 (legge n. 155/2017) il Parlamento ha conferito al Governo il mandato di riformare la disciplina della crisi e dell'insolvenza, con l'espressa richiesta di modernizzarla e di darle un carattere anticipatorio della tutela.

La legge di delegazione si basa su molteplici principi fondamentali che possono essere così esplicitati.

In primo luogo, appare evidente la modifica della terminologia e delle definizioni. Il legislatore ha, infatti, proceduto alla sostituzione del termine *“fallimento”* con l'espressione *“liquidazione giudiziale”* e l'introduzione della *“definizione di stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza [...], mantenendo l'attuale nozione di insolvenza”*. Attraverso ciò si vuole evitare la stigmatizzazione provocata dall'accezione negativa del fallimento, e si volge a una ratio orientata alla continuità aziendale e alla prevenzione.

In secondo luogo, il legislatore ha attuato un'unificazione e una velocizzazione delle procedure, attraverso l'adozione di un modello processuale unico volto a verificare lo stato di crisi o di insolvenza del debitore, caratterizzato da un processo rapido e applicabile a tutte le categorie di debitori (fisici o giuridici), *“con esclusione dei soli enti pubblici”* e la semplificazione e unificazione dei riti speciali.

Entrambi i principi hanno l'obiettivo di aumentare l'efficacia e l'efficienza del sistema normativo.

In ultimo, in conformità con l'ordinamento europeo, ed in particolare all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2015/848 è stata introdotto il Centro degli interessi principali del debitore (COMI), definito quale *“luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi”*.

“Il Governo è stato delegato ad adottare il decreto legislativo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 155/2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2017”. In attuazione di questa delega, il Governo ha emanato il decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, noto come *“Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”* (CCII).

*“Il codice della crisi abroga e sostituisce la legge fallimentare e la legge sulle procedure da sovraindebitamento (legge 3/2012)”*⁴.

Nel corso degli ultimi anni la normativa ha subito delle modifiche, l'ultima della quali è entrata in vigore il 13 ottobre 2014 attraverso il d.lgs. n. 136/2014 c.d. Correttivo-ter, con lo scopo di migliorare la prevenzione e la gestione della crisi.

1.1.3. L'evoluzione dal fallimento alla crisi d'impresa

L'istituto del fallimento era disciplinato dalla c.d. Legge Fallimentare (Regio Decreto n. 267/1942), costituiva lo strumento principale per gestire l'insolvenza e trovava il suo fondamento nella liquidazione giudiziaria del patrimonio del debitore insolvente. Lo scopo di tale strumento era quello di tutelare, almeno in parte, i creditori. Il legislatore guardava all'imprenditore insolvente in un'ottica punitiva e sanzionatoria. L'insolvenza veniva punita con il fallimento.

Tale modalità ha mostrato fin da subito evidenti limiti, tra cui la tardiva apertura della procedura, la sua eccessiva durata, le difficoltà nel salvaguardare i valori aziendali esistenti e, infine, la bassa percentuale di soddisfazione dei creditori. Le modifiche che si sono succedute, a partire dal d.lgs. n. 5/2006, hanno cercato di

⁴ M. Campobasso, *Manuale di Diritto Commerciale*, UTET GIURIDICA, Vicenza 2022, Capitolo XLV, pp. 601 ss.

introdurre, o comunque di aggiornare, soluzioni negoziali della crisi, come il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione del debito e la composizione della crisi da sovraindebitamento.

Questi strumenti erano volti, pur rimanendo nella logica liquidatoria, a rendere più efficace la tutela del creditore a veder soddisfatti i suoi crediti.

Con la promulgazione del nuovo Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza, però, la parola "*fallimento*" scompare dalla normativa. I motivi sono molteplici. Si è voluto, da un lato "evitare l'aura di negatività e di discredito, anche personale, che storicamente a quella parola si accompagna⁵, dall'altro di effettuare un cambio radicale della ratio, che ora volge a una visione più moderna e orientata alla prevenzione della crisi e non più di stigmatizzazione dell'imprenditore privilegiando la funzionalità allo scopo punitivo. Alla luce di ciò, è stata aggiornata la definizione di insolvenza ed è stato introdotto il concetto di crisi d'impresa.

Con insolvenza si intende lo "*stato del debitore che si manifesta in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali rivelano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*" (Art. 2, CCII).

Il legislatore intende dunque riferirsi ad uno stato grave e definitivo, all'interno del quale l'imprenditore non riesce più a far fronte ai propri debiti.

Lo stato di insolvenza, insieme alle irregolarità di gestione e alla temporanea difficoltà di adempiere alle obbligazioni, sono i presupposti per essere acceduto alle procedure concorsuali.

All'insolvenza sono applicabili il concordato, applicabile in diverse forme così come disciplinato dal Titolo IV, la liquidazione giudiziale e la liquidazione controllata disciplinate dal Titolo V), l'amministrazione straordinaria di grandi imprese disciplinata dal Titolo VI e, in fine, la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Titolo VII.

Dunque, se da un lato l'amministrazione straordinaria di grandi imprese tenta un risanamento dell'assetto societario, con la ratio di preservare la continuità aziendale al fine di evitare gravi conseguenze economiche e sociali, dall'altro le diverse procedure concorsuali volgono alla cessazione dell'attività di impresa.

⁵ Relazione illustrativa alla legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2017

La crisi d'impresa viene, invece, definita dall'articolo 2, lett. a quale lo “*stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate*”⁶.

Tale situazione, dunque, evidenzia uno squilibrio economico-finanziario che, statisticamente renderebbe probabile per l'imprenditore, qualora non si intervenga preventivamente incorrere in uno stato di insolvenza. Gli strumenti Tipizzati dal nuovo codice al titolo II e IV sono le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi e gli strumenti di regolazione della crisi.

Le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi sono strumenti volti ad “*adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte*” (Art. 3, comma 1, CCII).

Sono procedure che si avviano sia con le segnalazioni dei soggetti interni, come gli organi di controllo societari e i revisori legali, che con le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, come l'Agenzia delle Entrate e l'INPS. L'obiettivo è quello di garantire l'emersione tempestiva della crisi permettendo l'attivazione delle misure di risanamento il prima possibile, quando la crisi è ancora ad uno stadio iniziale.

Gli strumenti di regolazione della crisi, invece, sono quelle procedure concorsuali che si applicano alle società e/o agli imprenditori in stato di crisi.

Si dividono in: Accordi di ristrutturazione, disciplinati dall'articolo 57 CCII, i piani di ristrutturazione disciplinati dall'articolo 64 bis CCII, la ristrutturazione dei debiti del consumatore disciplinati dall'articolo 67 CCII, il concordato minore disciplinato dall'articolo 74 CCII e, in ultimo, il concordato preventivo disciplinato dall'articolo 84 CCII.

Ogni procedura pur avendo caratteristiche e ruoli distinti, differenziazioni a seconda della natura del debitore, dell'entità della crisi e del livello di coinvolgimento dei creditori e del tribunale, ha un punto comune, ognuna consente e promuove, entro certi limiti, la prosecuzione dell'attività e di evitare quindi l'insolvenza.

⁶ Cfr. *Composizione negoziata*, sito della Camera di Commercio, disponibile all'indirizzo: <https://composizionenegoziata.camcom.it/ocriWeb/#/home> (ultimo accesso: 15 luglio 2025)

1.2. Principi e obiettivi alla base del nuovo Codice

Il nuovo codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), pone un punto di rottura rispetto al precedente Regio Decreto n. 267/1942, (c.d. Legge Fallimentare), ne vengono, infatti, capovolte la ratio e gli obiettivi.

La Legge Fallimentare vedeva il fallimento dell'imprenditore in chiave punitiva e sanzionatoria, ponendolo nella posizione, nella quasi totalità delle volte, di scegliere una delle procedure concorsuali o all'inizio della fase patologica dell'insolvenza, o in stati molto avanzati in cui il patrimonio dell'imprenditore o della società risultava già gravemente pregiudicato.

In tali circostanze, il fallimento provocava gravi danni, non solo all'imprenditore, ma anche e soprattutto ai creditori e al tessuto economico circostante. Il nuovo Codice, al contrario, volge il suo sguardo alla predisposizione dei mezzi necessari a consentire un intervento preventivo e tempestivo, fintanto che sussistano ancora i margini per porre rimedio all'imminente crisi imprenditoriale.

Tale obiettivo è perseguito attraverso l'introduzione delle procedure di allerta precoce e di composizione assistita e degli strumenti di regolazione della crisi, che permettono un'emersione tempestiva dalla crisi.

Attraverso tali strumenti è possibile salvaguardare efficacemente ed efficientemente l'attività di impresa favorendo il suo risanamento, invece di sottoporla a liquidazione, dando rilevanza al principio di continuità aziendale⁷.

1.2.1. Prevenzione e monitoraggio

Il principio della prevenzione costituisce uno dei pilastri del nuovo Codice che, di fatto, si fonda sull'idea di integrare, all'interno dell'assetto organizzativo dell'imprenditore, gli strumenti che gli consentano di evitare, o comunque di prevenire, lo stato di crisi o di insolvenza.

⁷ G. Bonfante, Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza – Il nuovo diritto della crisi e dell'insolvenza, Giurisprudenza Italiana, 1 agosto 2019, p. 1943

L'obiettivo di fondo è quello di intervenire alla radice, durante lo stato di equilibrio economico dell'attività, così da poter intervenire in tempo, qualora se ne presentasse la necessità, per risanarla.

La prevenzione della crisi trova la sua fonte nel Capo III del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, intitolato *“Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa”*.

Tale Capo impone l'obbligo all'imprenditore individuale di *“adottare misure idonee”*, e all'imprenditore collettivo di *“istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile”*, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione delle iniziative idonee per farvi fronte (commi 1 e 2, art. 3 CCII).

Il legislatore, quindi, richiede all'imprenditore di incorporare nella propria organizzazione gli strumenti necessari a rilevare gli squilibri reddituali, patrimoniali e finanziari, di verificare la *“sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale”* e di ricavare le *“informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento”* (art. 3, comma 3, CCII).

Il quarto comma del suddetto articolo è stato modificato dal Correttivo-ter D.lgs. 146/2024, pubblicato sulla Gazzetta il 13 settembre 2024 ed entrato in vigore il 28 settembre 2024.

Il Correttivo modificava le parole *“Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3”* con *“Costituiscono segnali che, anche prima dell'emersione della crisi o dell'insolvenza, agevolano la previsione di cui al comma 3”*.

Ora, più di prima, è sottolineata l'importanza del principio di prevenzione. In particolare, *“non si limita ad annoverare soltanto gli indicatori propri di una crisi in atto, ma, piuttosto, suggerisce che quegli stessi indicatori permettano di prevedere e prevenire la crisi, evitando sin dal principio che si manifesti”*.

L'articolo 3 CCII rende dunque evidente il cambio di passo sostanziale avvenuto con introduzione gli obblighi di controllo che modificano la figura dell'imprenditore, trasformandolo da proprietario assoluto dell'impresa, ad una figura più orientata verso gli interessi degli stakeholders.

Questa trasformazione avviene nell'ottica di una maggiore preoccupazione nei confronti dell'equilibrio finanziario. In questa luce, infatti, l'attività di impresa mantiene il proprio valore, continua ad operare secondo il principio di continuità aziendale, tutelando così sia i creditori sia tutti gli altri portatori di interesse, quali, ad esempio, i dipendenti.

In definitiva, il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa valorizza la funzione sociale della nozione di impresa, in coerenza con l'art. 41 della Costituzione che tutela l'iniziativa economica⁸ e in opposizione alla nozione di proprietà privata dell'impresa stessa.

1.2.2. Emersione tempestiva e gestione efficiente

L'emersione tempestiva della crisi rappresenta il passaggio immediatamente successivo alla prevenzione, e il suo successo è a lei strettamente correlato. Infatti, la capacità di riconoscere precocemente i segnali di crisi è essenziale per mettere in atto interventi correttivi efficaci.

La Legge Fallimentare era caratterizzata dalla presenza di procedure complesse e frammentate, che causavano inerzia nelle procedure e costi elevati. Per contro, il CCII propone un'identificazione rapida della crisi e un intervento immediato, operando alla radice con procedure unificate e rapide, in uno stato in cui il patrimonio aziendale è ancora intatto, e ciò consente anche una maggiore tutela degli stakeholders.

Mentre l'emersione tempestiva consente di identificare la crisi in una fase iniziale, la gestione efficiente si concentra sulla realizzazione di soluzioni pratiche per superare le difficoltà, evitando che la situazione degeneri ulteriormente.

Esse consistono negli strumenti di regolazione della crisi introdotti dal nuovo Codice e disciplinati dal Titolo IV. Essi sono essenzialmente quattro: gli accordi, il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e il concordato preventivo.

⁸ Art. 41 Cost.: "L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali"

Le tipologie di accordi, elencati al Capo I del suddetto Testo Unico, sono essenzialmente due, il piano attestato di risanamento, disciplinato dall'articolo art. 56 e gli accordi di ristrutturazione disciplinati dall'articolo 57.

Tali accordi sono istituti che consentono all'imprenditore, anche non commerciale, di ridefinire il proprio debito con i creditori attraverso un negoziato.

In particolare, da un lato il piano attestato di risanamento è un atto unilaterale rivolto ai creditori, con la funzione di consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa assicurando il riequilibrio".

Dall'altro gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex articolo 57 CCII, vengono conclusi dall'imprenditore con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, sono soggetti ad omologazione da parte del tribunale e, di norma, vincolano solo i creditori aderenti.

Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione è, invece, disciplinato al Capo I-bis. Si tratta di un Istituto simile agli accordi di ristrutturazione dei debiti per ciò che attiene alla struttura e alle finalità, ma se ne differenzia nella percentuale di adesione dei creditori rappresentanti i crediti. Infatti, nell'ambito di tali piani di ristrutturazione è necessaria la rappresentazione di un mero 30% dei crediti. e, una volta omologato, vincola tutti i creditori, anche quelli non concordi.

Ancora, il Capo II disciplina le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, e le articola nella ristrutturazione dei debiti del consumatore normata dall'articolo 67 CCII e nel concordato minore statuito dall'articolo art. 74 CCII.

La ristrutturazione dei debiti del consumatore offre una soluzione agli "insolventi civili", intendendosi i consumatori e i lavoratori autonomi, che sono soggetti non fallibili, per riequilibrare la loro situazione debitoria. Il concordato minore, invece, è destinato ai soggetti che rientrano nella definizione di impresa minore ed è una procedura semplificata rispetto al concordato preventivo.

In ultimo, il concordato preventivo disciplinato dal Capo III, è, comunque, uno strumento che consente all'imprenditore in stato di crisi o insolvenza di evitare la liquidazione mediante un piano di ristrutturazione per il pagamento dei debiti ma, a differenza degli

altri istituti, prevede una procedura più strutturata e garantita dal tribunale, disciplinata da regole più rigide e un regime di responsabilità più rigido.

Capitolo 2 - La prevenzione della crisi d'impresa: quadro normativo e strumenti applicativi

2.1 La versione originaria del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

Con la legge 30 ottobre 2017, n. 155 il Parlamento ha conferito al Governo una delega legislativa finalizzata a operare la riforma della disciplina della crisi d'impresa e dell'insolvenza, con l'obiettivo di superare l'ormai desueta legge fallimentare del 1942, considerata inadeguata al contesto economico-culturale e al contesto europeo.

L'obiettivo della riforma, concretizzatosi nel d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, era quello di predisporre un nuovo sistema normativo volto non solo alla gestione delle procedure concorsuali, ma soprattutto all'emersione tempestiva della crisi, attraverso l'introduzione di strumenti volti a favorire la continuità aziendale e a ridurre il ricorso alla liquidazione giudiziale come unica via d'uscita.

L'entrata in vigore del nuovo codice era prevista per il 15 agosto 2020, tuttavia la crisi provocata dall'emergenza pandemica ha reso evidente l'inopportunità di introdurre, in un contesto di straordinaria difficoltà per le imprese, un sistema normativo incentrato sulla rilevazione precoce della crisi.

Il legislatore, quindi, ha disposto un rinvio dell'entrata in vigore, dapprima al 1° settembre 2021, poi al 16 maggio 2022 e infine al 15 luglio 2022, consentendo in questo modo di calibrare l'attuazione della riforma e di adeguarla alle mutate condizioni del tessuto economico e sociale, fatta eccezione per il Titolo X.

Suddetto titolo, infatti, recante le *“Disposizioni per l'attuazione del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria”*, è entrato in vigore in data originariamente prevista, ossia il 15 agosto 2020, in quanto contenente le disposizioni volte ad armonizzare la nuova disciplina con le altre normative vigenti.

Durante il periodo di *vacatio legis*, il legislatore ha previsto la modifica del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, prima con il *“Decreto Correttivo”*, ossia il decreto

legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, poi con il “*Secondo Decreto Correttivo*”, concretizzatosi nel decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83.

Il primo correttivo, con la finalità di correggere le incongruenze e rafforzare la coerenza complessiva della riforma, si è limitato soprattutto alla correzione di errori e refusi, perlopiù di natura formale, del testo del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14⁹.

La sua entrata in vigore era prevista, infatti, per il primo settembre 2021, ma non ha mai avuto luogo poiché, prima di tale data, è intervenuto il secondo correttivo, entrato in vigore il 15 luglio 2022.

Quest’ultimo, ossia il decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, ha disposto la modifica del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019. La Direttiva, nota come “*Insolvency*”, perseguiva l’obiettivo di armonizzare le discipline normative degli Stati membri in tema di crisi d’impresa, in modo da favorire l’integrazione dei mercati UE e da eliminare gli ostacoli contro la libera circolazione dei capitali.

Inoltre, è bene precisare che, seguito all’entrata in vigore del CCII con il secondo correttivo, ha avuto luogo l’attuazione del “*Correttivo-ter*”, o decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, volto a risolvere dubbi interpretativi ancora presenti e a introdurre istituti attesi dagli operatori.

Alla luce di quanto esposto, si spiegano i motivi per cui la versione originaria del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza non è mai entrata in vigore. Ciò nonostante, risulta opportuno prenderla in esame, per analizzare gli obiettivi e gli strumenti posti in essere dal legislatore per poter effettuare un confronto con le successive che modifiche introdotte prima dalla direttiva *insolvency* e poi dal correttivo *ter*. In questo modo sarà possibile comprendere più compiutamente l’evoluzione della disciplina e il percorso che ha condotto all’attuale contesto normativo.

Inoltre, saranno prese in considerazione all’interno del paragrafo anche le modifiche apportate dal primo correttivo, poiché di entità minore.

⁹ F. Lamanna, D. Galletti, *Il primo correttivo al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza*, Giuffrè, 2020, Capitolo 1, pp. 1-10

2.1.1 Quadro normativo

2.1.1.1 Confronto normativo sull'art. 2086 c.c.

In vigore dal 19/04/1942 [Introdotta dal r.d. 262/1942]	In vigore dal 16/03/2019 [Introdotta dal d.lgs. 14/2019]
Art. 2086 Direzione e gerarchia nell'impresa 1. L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.	Art. 2086 Gestione dell'impresa 1. L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. 2. L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

L'art. 2086 del codice civile è stato emanato dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 ed è entrato in vigore il 19 aprile dello stesso anno.

Nella sua prima versione, l'articolo è denominato "*Direzione e gerarchia nell'impresa*" ed è composto da un unico comma, che recita: "*L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori*".

La modifica dell'articolo è stata preposta dall'articolo 375 "Assetti organizzativi dell'impresa" del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, entrato in vigore il 16 marzo 2019, poiché facente parte del Titolo X.

La rubrica dell'articolo è stata modificata in "*Gestione dell'impresa*", ed è stato introdotto un comma aggiuntivo riguardante il dovere, per l'imprenditore societario o collettivo, di "*istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della perdita della continuità aziendale*", nonché l'attivazione "*senza indugio*

per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.

2.1.1.2 L'introduzione dell'art. 3 CCIII

L'art. 3 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza costituisce la prima disposizione del Capo II, intitolato “Principi generali”, collocato all'interno del Titolo I, denominato “*Disposizioni generali*”. Esso rappresenta dunque il primo dei principi fondamentali del nuovo codice e disciplina i doveri dei soggetti partecipanti alla regolamentazione della crisi e dell'insolvenza.

Nella sua prima versione, emanata dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l'articolo è intitolato “*Doveri del debitore*” ed è composto da due commi, il primo dedicato all'imprenditore individuale, il secondo dedicato all'imprenditore collettivo.

Il comma 1 stabilisce che “*l'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie per farvi fronte*”; il comma 2 prevede, invece, che “*l'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del Codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative*”.

Tuttavia, il rinvio dell'art. 3 CCII all'articolo 2086 c.c. contenuto all'interno delle disposizioni riguardanti l'imprenditore collettivo, introduce dei doveri di carattere specifico riguardanti l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'imprenditore collettivo o societario, che devono essere infatti adeguati “*alla natura e alle dimensioni dell'impresa*”.

2.1.1.3 L'art. 13 CCII e gli indici del CNDCEC

La versione originaria del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 dedica l'articolo 13 agli indicatori e indici della crisi.

In particolare, il primo comma stabilisce che: *“costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario [...] rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e dell'assenza di prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, nei sei mesi successivi.”*

A questi fini, *“sono indici significativi quelli che misurano la non sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli terzi. Costituiscono altresì indicatori della crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24”*.

Successivamente, il secondo comma prevede che gli indici di cui al comma 1 siano elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con *“cadenza almeno triennale”* e *“in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T.”*. Tali indici devono essere valutati unitariamente, ossia non devono essere considerati singolarmente e in maniera isolata, ma devono essere analizzati nel loro complesso, in modo da presumere ragionevolmente la *“sussistenza di uno stato di crisi d'impresa”*.

Infine, il terzo comma specifica che, in caso l'impresa non ritenga adeguati alle proprie esigenze gli indici elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ha la possibilità di utilizzare gli indici che essa considera idonei a *“far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi”*, previa l'approvazione dell'adeguatezza di essi da parte di un professionista indipendente.

In attuazione dell'articolo 13, comma 2, CCII, il 20 ottobre 2019 il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato una bozza tecnica riguardante gli *“Indici dell'allerta”*.

All'interno di essa, sono innanzitutto desunti i concetti di "indicatori" e di "indici", descritti al comma 1 dell'articolo 13.

Gli indicatori sono identificati nei segnali di squilibrio che possono derivare da aspetti di "carattere reddituale, patrimoniale o finanziario", tali da rendere non sostenibili i debiti nei successivi sei mesi o tali da compromettere le prospettive di continuità aziendale.

Il concetto di indicatori è più ampio rispetto al concetto di "indici", che invece, sono definiti come gli strumenti per rilevare tali squilibri, e fanno riferimento a confronti tra grandezze quantitative.

Tali indici sono individuati dal Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sulla base di due criteri, che sono i seguenti:

- *"che sia possibile desumere dalle loro risultanze una valutazione unitaria circa la sussistenza di un indizio di crisi¹⁰",* come espresso all'interno del secondo comma dell'articolo 13.

Ciò implica la necessità di individuare una pluralità di indici per poter dichiarare lo stato di crisi di un'impresa. Il fatto che gli indici siano suscettibili ad una valutazione unitaria non implica la predisposizione di una *"misura di sintesi che indichi la presenza o meno di indizi di crisi"*, quanto lo *"sviluppo di un percorso logico di indici che [...] porti infine alla valutazione unitaria"*;

- che gli indici elaborati contengano quantomeno quelli definiti dall'art. 13, comma 1, ossia gli indici che esprimano *"la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare"* e *"l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi"*.

Tali criteri, insieme allo studio empirico di modelli di previsione della crisi, hanno consentito al CNDCEC di proporre l'introduzione di un modello multivariato, costruito attraverso una logica "combinata". In particolare, il sistema è costituito da una pluralità di indici posizionati in ordine gerarchico. Il superamento del valore soglia del primo indice suggerisce la presenza della crisi. Qualora il primo non venga superato, si procede a verificare il secondo, e così via.

Tanto illustrato, è possibile esporre in ordine di gerarchia i seguenti indici:

- patrimonio netto negativo;

¹⁰ Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, *Crisi d'impresa. Gli indici d'allerta*, bozza del 19 ottobre 2019, "Condizioni nell'elaborazione degli indici", pp. 9 ss.

- DSCR (Debit Service Coverage Ratio) a sei mesi inferiore a 1, ossia il rapporto tra il flusso di cassa operativo e il flusso finanziario a servizio del debito; esso misura la capacità di un'azienda di utilizzare il proprio reddito operativo per ripagare il debito nei successivi sei mesi¹¹;
- Qualora il DSCR sia inattendibile o non disponibile, il superamento congiunto delle soglie individuate per i cinque indici, relativi alla sostenibilità degli oneri finanziari, all'adeguatezza patrimoniale, al ritorno liquido dell'attivo, alla liquidità e all'indebitamento previdenziale e tributario, costituisce un segnale di possibile crisi.

Il superamento dei valori soglia, tuttavia, non comporta ragione sufficiente affinché sorgano gli obblighi di segnalazione previsti dall'articolo 12, poiché gli indici individuati potrebbero costituire dei "falsi positivi". Dunque, sono necessari ulteriori segnali, insieme a una valutazione approfondita da parte delle autorità di amministrazione e di supervisione¹².

2.1.1.4 Gli obblighi di segnalazione interna ed esterna

La versione originaria del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, come è stato analizzato nel paragrafo precedente, descrive il processo attraverso cui individuare la crisi d'impresa, e gli obblighi di segnalazione di quest'ultima.

Con riguardo a ciò, la prima versione dell'articolo 12 del CCII, la cui rubrica è "*Nozione, effetti e ambito di applicazione*", descrive, all'interno del suo primo comma, la definizione di strumenti di allerta, che sono individuati negli obblighi di segnalazione, e ne individua la funzione.

Quest'ultimo recita: "*Costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile, alla tempestiva*

¹¹ AA. VV., *Contabilità e bilancio 2025*, Ipsoa, Milano, febbraio 2025, "Pubblicità e controllo; Rilevazione tempestiva della crisi d'impresa", pp. 819 ss.

¹² M. Ghitti, R. Zappella, *Gli strumenti di allerta: dagli indici del CNDCEC agli strumenti gestionali di visione prospettica*, Bilancio e Revisione, gennaio 2020, "Indici CNDCEC", pp. 18 ss.

rilevazione degli indizi di crisi d'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione”.

Secondo quanto disposto, gli obblighi di segnalazione sono finalizzati alla rilevazione degli indizi di crisi d'impresa. In merito a ciò, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili rileva che il comma 1 dell'articolo 13 CCII segnala il *“momento di discriminazione tra situazioni di crisi che assumono rilevanza per gli obblighi segnalatici e situazioni che non la assumono ancora¹³”*. Nello specifico, le situazioni di crisi che assumono rilevanza per gli obblighi segnalatici sono:

- a. l'assenza della sostenibilità del debito nei successivi sei mesi;
- b. il pregiudizio per la continuità aziendale nell'esercizio in corso o quanto meno per sei mesi;
- c. la presenza di ritardi reiterati e significativi nei pagamenti.

Inoltre, l'articolo 12 individua agli articoli 14 e 15 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 i soggetti incaricati a effettuare gli obblighi di segnalazione.

Originariamente l'articolo 14 è dedicato agli obblighi di segnalazione interni, con la rubrica *“Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari”*.

In particolare dispone che: *“Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi”*.

I commi successivi, invece, descrivono i mezzi attraverso i quali l'organo amministrativo deve effettuare la segnalazione agli organi di controllo o al revisore, specificando la *“fissazione di un congruo termine [...] entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese”* (art. 14 comma 2, CCII).

¹³ Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, *Crisi d'impresa. Gli indizi d'allerta*, bozza del 19 ottobre 2019, “Condizioni nell'elaborazione degli indizi”, pp. 8.

Nel caso in cui la segnalazione fosse inadeguata o omessa o, in alternativa nel caso di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, gli organi di controllo societari o il revisore informano senza indugio l'OCRI, ossia l'organismo di composizione assistita della crisi, costituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura¹⁴, fornendo ogni elemento utile¹⁵.

Infine, è importante sottolineare che le funzioni e le responsabilità dell'organo amministrativo in maniera di segnalazione sono coerenti con quanto previsto anche dall'art. 377 CCII, che ha comportato delle modifiche al codice civile riguardo al ruolo degli amministratori.

In particolare, le modifiche previste, che riguardano gli articoli 2257, 2380-bis, 2409-novies e 2475 del codice civile, rimarcano e rafforzano i concetti di gestione dell'impresa che deve svolgersi nel rispetto dell'art. 2086, secondo comma, e che quest'ultima spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

È possibile così evidenziare che, mentre l'art. 14 è dedicato agli obblighi di segnalazione interni, l'art. 15 è dedicato agli obblighi di segnalazione esterni.

Infatti, la rubrica dell'articolo 15, rubricata "*Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati*", pone che: "*l'Agenzia delle entrate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'agente della riscossione hanno l'obbligo [...] di dare avviso al debitore [...] che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante di cui al comma 2 e che, se entro novanta giorni dalla ricezione dell'avviso egli non avrà estinto o altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito con le modalità previste dalla legge o se, per l'Agenzia delle entrate, non risulterà in regola con il pagamento rateale del debito [...] o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso a una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, essi ne faranno segnalazione all'OCRI, anche per la segnalazione agli organi di controllo della società*".

¹⁴ G. D'Attore, *Gli Ocri: compiti, composizione e funzionamento nel procedimento di allerta*, Il Fallimento, dicembre 2019, pp. 1429.

¹⁵ S. Balsamo Tagnani, M. Carloni, *Organi di controllo. Obblighi di segnalazione degli organi di controllo societari e delle banche nel nuovo CCII*, Le Società, luglio 2020, pp. 856-864.

Occorre tenere presente, tuttavia, che gli importi rilevanti dell'esposizione debitoria differenziano a seconda del tipo di ente; infatti, ogni ente ha delle modalità e delle soglie differenti, specificate al comma 2.

È opportuno specificare inoltre che, in riferimento al secondo comma dell'articolo 12 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, le procedure di composizione assistita della crisi possono essere attivate dal debitore *“all'esito dell'allerta o anche prima della sua attivazione”*, sottolineando la natura preventiva del nuovo codice.

2.1.1.5 L'OCRI e la composizione assistita della crisi

Visti gli obblighi di segnalazione interni ed esterni di cui agli articoli 14 e 15, la prima versione del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza costruisce una serie di meccanismi dedicati alla composizione assistita della crisi delle imprese.

In particolare, l'articolo 16 prevede l'introduzione degli Organismi di composizione della crisi d'impresa (da ora OCRI) costituiti *“presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con il compito di ricevere le segnalazioni di cui agli articoli 14 e 15, gestire il procedimento di allerta e assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi di cui al capo III”* (art. 16 CCII, comma 1).

I commi successivi dispongono che le segnalazioni dei soggetti qualificati, così come l'istanza del debitore, debbano essere presentate all'OCRI istituito presso la Camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa (art. 16 CCII, comma2).

L'organismo opera tramite il referente, individuato nel segretario generale della Camera di commercio o in un suo delegato, nonché tramite l'ufficio del referente, che può essere costituito anche in forma associata da diverse camere di commercio, e il collegio degli esperti di volta in volta nominato (art. 16 CCII, comma 3). Quest'ultimo assicura la tempestività del procedimento, vigilando sul rispetto dei termini da parte di tutti i soggetti coinvolti (art. 16 CCII, comma 4).

L'OCRI si configura, dunque, come uno strumento di natura privatistica di mediazione, che si distingue giuridicamente dal potere giudiziario, di natura pubblicistico, e che opera perseguendo l'interesse ad una rapida ed efficiente soluzione della crisi. Nel concreto, si adopera in un primo momento per *“individuare la cause della crisi e, in un secondo momento, suggerendo lo strumento ritenuto più acconco al caso concreto: strumento che può andare dal mero accordo con i creditori sino all'istanza di liquidazione giudiziale”*¹⁶.

Ricapitolando, quanto visto nei paragrafi precedenti, la procedura di allerta viene attivata tramite una segnalazione del collegio sindacale, del revisore legale o della società di revisione nei casi in cui siano presenti fondati indizi della crisi; tramite l'Agenzia delle Entrate, l'INPS e l'agente di riscossione in caso di inadempimenti qualificati; dal debitore su base volontaria.

In caso di omesso riscontro o implementazione delle misure richieste da parte dell'organo amministrativo viene fatta immediata segnalazione all'OCRI, il quale opera tramite il referente o un suo delegato.

Il referente, secondo quanto disposto dall'art. 17 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, procede alla nomina di un collegio di tre esperti in materia legale, aziendale e contabile, iscritti all'Albo dei curatori, commissari giudiziari e liquidatori, preposto dall'art. 356 CCII.

Nello specifico, un esperto può essere:

1. nominato dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui è preposta la sede legale dell'impresa;
2. designato dal presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato;
3. designato dall'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore¹⁷.

Successivamente all'insediamento del collegio di esperti, entro 15 giorni l'OCRI convoca dinnanzi al collegio stesso il debitore e gli organi di controllo societari, qualora fossero presenti, per *“l'audizione in via riservata e confidenziale”* (art. 18 CCII, comma 1).

¹⁶ D. Vattermoli, Il procedimento di composizione assistita della crisi e l'OCRI, in *“Il Fallimento”*, luglio 2020, p. 891.

¹⁷ S. Balsamo Tagnani, M. Carloni, *Organi di controllo. Obblighi di segnalazione degli organi di controllo societari e delle banche nel nuovo CCII*, Le Società, luglio 2020, pp. 856-864.

Il collegio, “*sentito il debitore e tenuto conto degli elementi di valutazione da questi forniti nonché dei dati e delle informazioni assunte*” (art. 18 CCII, comma 2), effettua una valutazione circa lo stato di crisi del debitore.

In via successiva, procede all’archiviazione delle segnalazioni ricevute nel caso in cui:

1. decreti la non sussistenza della crisi;
2. si tratta di “*imprenditore al quale non si applicano gli strumenti di allerta*” (art. 18 CCII, comma 3);
3. l’organo di controllo societario o un professionista indipendente attesti l’esistenza di crediti verso le P.A. per i quali sono decorsi novanta giorni dalla messa in mora, ma per un ammontare complessivo che determina il mancato superamento delle soglie di cui all’art. 15, comma 2, lettere a), b) e c) (a titolo esemplificativo: un milione per l’agenzia della riscossione o 50.000 euro per l’INPS).

Quando il collegio rileva invece l’esistenza della crisi, “*individua con il debitore le possibili misure per porvi rimedio e fissa il termine entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione*” (art. 18 CCII, comma 4).

Se il debitore non assume alcuna iniziativa entro i termini previsti dal comma 4, “*il collegio informa [...] il referente, che ne dà immediata comunicazione agli autori delle segnalazioni*” (art. 18 CCII, comma 5).

Successivamente all’audizione del debitore è da ritenersi conclusa la fase di “allerta”, e si passa alla fase di “composizione” della crisi, disciplinata dagli articoli 19 e seguenti del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Nello specifico la versione originale dell’articolo 19 è denominata “*Composizione della crisi*”. In questa fase il collegio concorda con il debitore tre mesi, estendibili per altri tre mesi in caso di riscontri positivi, per la “*ricerca di una soluzione concordata della crisi dell’impresa*” (art. 19 CCII, comma 1).

Al fine di essere di valido ausilio alla composizione, il collegio richiede al debitore “*una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa, con l’elenco nominativo dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali, con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione*” (art. 19 CCII, comma 2), nel più breve tempo possibile.

La procedura di composizione della crisi può condurre a due risultati distinti:

- qualora il risultato fosse positivo, una volta scaduto il termine per le trattative precedentemente menzionate, il debitore firmerà un accordo stragiudiziale con i creditori, con eventuale iscrizione nel registro delle imprese;
- qualora il risultato fosse negativo e, quindi, non vi sarà un accordo tra le parti, l'OCRI inviterà il debitore a fare richiesta per accedere a una procedura di regolazione della crisi e insolvenza.

In questo scenario, spetta all'OCRI verificare la correttezza delle informazioni aziendali ai fini della proposta di concordato¹⁸.

2.1.2 Obiettivi e ratio

2.1.2.1 Gli obiettivi e la ratio dell'art. 2086 c.c.

La riforma dell'articolo. 2086 del codice civile, effettuata dall'articolo 375 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 segna il passaggio da una concezione gerarchico-organizzativa dell'impresa ("Direzione e gerarchia nell'impresa") a una concezione funzionale alla prevenzione e al mantenimento della continuità aziendale ("Gestione dell'impresa").

Per essere più sintetici la citata riforma supera la precedente concezione privatistica dell'impresa per abbracciare una concezione sociale dell'impresa, che guarda alla collettività indifferenziata, sebbene gestita dall'imprenditore.

Si comprende, quindi, la ratio della riforma consistente nella necessità di prevenire la crisi d'impresa, risultato questo conseguito attraverso la modifica delle finalità e delle modalità di gestione dell'impresa stessa.

Passando all'illustrazione di tale ultimo aspetto non si può non evidenziare che la finalità della precedente versione dell'art. 2086 era quella di descrivere il potere dell'imprenditore sull'assetto organizzativo dell'impresa, potere questo rivolto

¹⁸ E. Supino, *Modelli predittivi per la diagnosi della crisi d'impresa*, CEDAM, Milano, settembre 2025, capitolo II, pp. 23-50.

strumentalmente alla soddisfazione di un interesse personale e alla produzione di un profitto¹⁹.

Con la modifica dell'art. 2086 c.c., invece, il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha configurato l'impresa non più quale bene strumentale a produrre solo lucro e, quindi, a soddisfare l'interesse personale dell'imprenditore, ma diviene bene di interesse sociale che soddisfa indirettamente interessi collettivi.

Infatti, la finalità principale del modificato art. 2086 c.c. è quella di tutelare interessi ulteriori e diversi da quelli personali dell'imprenditore, interessi questi che coincidono con il tessuto economico-sociale presi in considerazione dal CCII²⁰.

In sostanza, il legislatore prende consapevolezza del fatto che l'impresa è un bene in grado di produrre riflessi economici e finanziari nei confronti di diversi soggetti operanti nel tessuto sociale e abbraccia la nozione di Stato sociale, come delineata dagli artt. 2 e dall'art. 43 della Costituzione italiana. Più un particolare, l'impresa deve essere tutelata perché a sua volta risultano tutelati Stato, lavoratori l'impresa stessa e gli altri stakeholders.

Tale quadro innovativo, che informa la ratio dell'aggiornato articolo 2086 del codice civile, non è nuovo nell'ordinamento italiano perché trova un suo riscontro nel Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio dell'Unione europea del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza, che disciplina la prevenzione della crisi e del contenimento del rischio sistemico.

Nel citato regolamento viene illustrata la preoccupazione degli effetti transfrontalieri della crisi di impresa, prendendo atto degli effetti negativi sul funzionamento del mercato interno²¹.

¹⁹ M. Perrino, Crisi d'impresa e allerta: indici, strumenti e procedure, Il Corriere giuridico, maggio 2019, "Premessa", pp. 653-670.

²⁰S. Mansoldo, *Prevenzione della crisi e gestione sostenibile dell'impresa*, CEDAM, Padova, 2025, cap. IV-V, pp. 153-293.

²¹ Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, considerando n. 3: "*Le attività delle imprese presentano in maniera crescente implicazioni transfrontaliere e dipendono pertanto sempre più da norme di diritto comunitario. Poiché anche l'insolvenza di tali imprese incide sul corretto funzionamento del mercato interno, vi è necessità di un atto comunitario che imponga a coordinare i provvedimenti da prendere in merito al patrimonio del debitore insolvente*".

A causa di tale preoccupazione è nata la necessità di adottare un atto comunitario che coordinasse i provvedimenti da prendere in merito al patrimonio del debitore insolvente. Tale preoccupazione si rinviene anche nella Direttiva europea 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 15 maggio 2014 che ha disciplinato meccanismi per evitare il fallimento degli enti creditizi e il rischio sistemico legato ad essi, ovvero la *“probabilità che una serie di default correlati tra istituzioni finanziarie, verificatisi in un breve arco temporale, inneschi un ritiro di liquidità e una diffusa perdita di fiducia nell'intero sistema finanziario²²”*.

Il legislatore europeo, quindi, si era già preoccupato nell'ambito del settore creditizio della crisi d'impresa, e in particolare del fallimento dell'impresa bancaria, e a tal fine aveva predisposto con la citata direttiva una normazione volta a evitare il cosiddetto rischio sistemico.

Tale preoccupazione, analoga a quella del citato Regolamento (CE) n. 1346/2000, si rinviene nel considerando n. 4 della Direttiva 2014/59/UE che afferma: *“Occorre pertanto un regime che fornisca alle autorità un insieme credibile di strumenti per un intervento sufficientemente precoce e rapido in un ente in crisi o in dissesto, al fine di garantire la continuità delle funzioni finanziarie ed economiche essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario”*.

In sostanza, evitare il default a cascata dell'impresa bancaria con evidenti riflessi sul tessuto economico-sociale diventa il tema fondamentale ed essenziale della citata direttiva che poi è ripreso dal Regolamento (CE) n. 1346/2000 che tutela il mercato interno attraverso la tutela dell'impresa commerciale.

Sulla stessa linea di azione si pone il Regolamento (UE) n. 848/2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 20 maggio 2015, rilevabile nel considerando n. 10, il quale afferma che: *“È opportuno estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento a procedure che promuovono il salvataggio delle società economicamente valide ma che si trovano in difficoltà economiche e che danno una seconda opportunità agli imprenditori [...]”*.

²² M. Billio, M. Getmansky, A.W. Lo, L. Pellizon, *Misure econometriche del rischio sistemico nei settori finanziario e assicurativo*, NBER Working Paper n. 16223, National Bureau of Economic Research, luglio 2010, “Introduzione”.

Tanto illustrato, occorre aggiungere che la riforma dell'articolo 2086 del codice civile fa parte di una più ampia rivoluzione della cultura dell'adeguatezza organizzativa che è avvenuta all'interno del diritto societario italiano.

Nello specifico, in continuità con l'articolo 375 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il già citato articolo 377 CCII ha previsto la modifica di alcuni articoli del codice civile (artt. 2257, 2380-bis, 2409-novies, 2475 c.c.).

La modifica dei suddetti articoli ha comportato l'allineamento di quest'ultimi ai valori dell'articolo 2086 c.c., ribadendo i valori espressi da quest'ultimo. Nel concreto, sono stati introdotti riferimenti diretti all'articolo 2086 c.c. e al fatto che la gestione dell'impresa è attribuita esclusivamente agli amministratori o al consiglio di gestione.

L'articolo 377 CCII funge quindi da norma-cerniera tra disciplina societaria tradizionale e il nuovo paradigma della gestione della crisi d'impresa. L'articolo ribadisce che la dotazione di "assetti organizzativi adeguati" non rappresenta, quindi, solo un adempimento formale, ma esprime un dovere fondante, di esclusiva competenza degli organi dirigenti, per tutte le forme societarie²³.

2.1.2.2 Gli obiettivi e la ratio dell'art. 3 CCII

L'articolo 3 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, al momento della sua emanazione, avvenuta con il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, era dedicato ai doveri del debitore ed era composto dagli attuali primi due commi, che distinguono l'imprenditore individuale dall'imprenditore collettivo.

Il legislatore, nel prendere atto della differenza tra le due figure, distingue i loro compiti, in modo da adeguare gli obblighi di prevenzione della crisi alla dimensione organizzativa e gestionale del debitore.

In particolare, per l'imprenditore individuale, che agisce in modo solitario nella gestione della sua attività imprenditoriale, viene previsto come unico obbligo quello di adottare misure idonee volte alla prevenzione della crisi d'impresa.

²³ R. Rordorf, *Gli assetti organizzativi dell'impresa e i doveri degli amministratori di società delineati dal novellato art. 2086*, comma 2, c.c., *Le Società*, 1° dicembre 2021, p. 1325;

Per l'impresa collettiva, invece, la cui natura è intrinsecamente legata all'organizzazione, si stabilisce che quest'ultima sia conformata e strutturata in modo da consentire l'emersione tempestiva e la prevenzione della crisi d'impresa.

Ancora, all'imprenditore individuale è richiesto di adottare "*misure idonee*" a rilevare lo stato di crisi della sua attività; all'imprenditore collettivo, invece, è richiesto di adottare un "*assetto organizzativo adeguato*" che possa rilevare sempre lo stato di crisi.

Nonostante la diversità terminologica delle espressioni, nella sostanza il fine è il medesimo: le due tipologie di imprenditore sono tenute a strutturarsi e organizzarsi in modo da "*rilevare lo stato di crisi e a consentire di assumere le opportune iniziative*²⁴".

Tuttavia, mentre il fine del legislatore combacia per entrambe le tipologie di imprenditore, le modalità sono diverse. Con riguardo a ciò, è importante sottolineare che l'assetto organizzativo adeguato di cui al comma 2 dell'articolo 3 CCII contiene un rimando espresso all'articolo 2086 del codice civile.

Con ciò si intende concretizzare il principio espresso dall'articolo 2086 c.c. all'interno del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, collegandolo a un dovere operativo specifico, ossia quello di adottare strumenti organizzativi e contabili che permettano l'analisi periodica e la diagnosi precoce della crisi.

La ratio della norma risiede nella volontà di responsabilizzare l'imprenditore, individuale o collettivo, rendendolo il primo soggetto volto a rilevare i segnali di squilibrio, in modo da poter intervenire prontamente. In tal senso, l'articolo 3 CCII rappresenta il punto di raccordo tra la disciplina civilistica degli assetti organizzativi dell'articolo 2086 c.c. e il sistema di allerta delineato dagli articoli 12 e seguenti del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

²⁴ M. Irrera, S.A. Cerrato, *Le riforme del diritto italiano – Crisi e insolvenza dopo il correttivo ter.*, *Commentario sistematico*, tomo I, Torino, Giappichelli, 2024, cap. 2.

2.1.2.3 Gli obiettivi e la ratio degli strumenti di allerta e delle misure di prevenzione

Gli strumenti di allerta e le misure di prevenzione rappresentano i mezzi concreti attraverso cui attuare gli obiettivi del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ossia la prevenzione e il mantenimento della continuità aziendale, che sono sanciti dai precedentemente analizzati articoli 2086 c.c. e art. 3 CCII.

Il sistema degli indici di allerta, espresso dalla versione originale dell'articolo 13 CCII, presenta due ratio principali, ossia:

- creare meccanismi di rilevazione precoce degli squilibri patrimoniali, economici e finanziari;
- esortare l'amministrazione e gli organi di controllo a intervenire tempestivamente.

Attraverso l'introduzione degli indici, il legislatore ha il fine di offrire una griglia di valutazione standardizzata che faciliti la diagnosi precoce, diffondendo così una cultura della prevenzione e dotando gli organi di controllo e i professionisti di strumenti concreti per l'attività di vigilanza.

In attuazione a ciò, la bozza elaborata dal Gruppo di Lavoro del CNDCEC ha orientato lo sviluppo degli indici in modo da limitare al massimo il rischio di falsi positivi, ciò al fine di evitare le conseguenze indesiderate dovute ad una applicazione acritica degli stessi²⁵.

Dunque, è stato cercato di applicare al meglio le due ratio precedentemente esposte, ma senza appesantire il tessuto imprenditoriale.

In questo senso, la costruzione degli indici è volta a garantire che essi stessi favoriscano una diagnosi tempestiva nelle situazioni di difficoltà effettive, senza però innescare procedure superflue a carico di imprese sostanzialmente solide.

Accanto al sistema degli indici, la riforma ha introdotto un meccanismo di obblighi di segnalazione, che si articola su due livelli distinti: interno (art. 14 CCII) ed esterno (art. 15 CCII).

²⁵ F. Superti Furga, C. Sottoriva, Riflessioni sul Codice della crisi e dell'insolvenza, *Le Società*, gennaio 2020, pp. 7 ss.

La previsione è contenuta nel 1 dell'articolo 12 CCII, che esprime che: *“Costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa e alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione”*.

Da questa impostazione emerge che non sono gli indici in sé a costituire gli strumenti di allerta del codice della crisi, ma piuttosto gli obblighi di segnalazione, i quali danno sostanza al sistema di vigilanza. Essi, infatti, assicurano l'adempimento del debitore ai doveri di prevenzione e gestione anticipata della crisi, completando così il quadro delineato dalle disposizioni civilistiche.

Secondo tale prospettiva, il riferimento agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice civile è all'art. 2086 c.c. nella sua formulazione aggiornata, e negli articoli riformati dall'art. 377 CCII. Essi, infatti, ribadiscono il principio secondo cui l'imprenditore deve dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati per rilevare per tempo la crisi e attivarsi con misure adeguate.

Quanto alla loro funzione, la segnalazione risponde a una duplice logica:

- da un lato svolge un ruolo di deterrenza, inducendo il debitore ad attivarsi responsabilmente prima che intervengano soggetti esterni;
- dall'altro, svolge una funzione di supplenza, che entra in funzione nel momento in cui il debitore rimane inerte, così da impedire che la crisi degeneri in insolvenza²⁶.

Infine, l'istituto della composizione assistita della crisi, inizialmente affidato all'OCRI (Organismo di composizione della crisi d'impresa), rappresenta il naturale sbocco del sistema di allerta.

In questo caso la *ratio* è chiaramente conciliativa: accompagnare l'imprenditore in un percorso guidato, riservato e non giudiziale, volto a individuare soluzioni di riequilibrio mediante la mediazione di esperti indipendenti. Tale misura si fonda sulla convinzione che la crisi, se affrontata precocemente, sia ancora reversibile e che la salvaguardia della

²⁶ B. Inzitari, Crisi, insolvenza prospettica, allerta: nuovi confini della diligenza del debitore, obblighi di segnalazione e sistema sanzionatorio nel quadro delle misure di prevenzione e risoluzione, *Contratto e impresa*, febbraio 2020, pp. 618-642

continuità aziendale costituisca un valore non solo per i soci, ma anche per i lavoratori, i creditori e l'economia nel suo complesso.

In sintesi, gli strumenti di allerta e le misure di prevenzione rispondono a una precisa logica di responsabilità diffusa e multilivello:

- responsabilità degli amministratori nell'istituire assetti idonei e reagire senza indugio;
- responsabilità degli organi di controllo nell'attivare i meccanismi di segnalazione;
- responsabilità dei creditori pubblici qualificati e delle istituzioni nell'intercettare e segnalare tempestivamente situazioni di rischio.

La *ratio* sottesa a questo impianto è costruire un sistema di “sorveglianza collaborativa” che riduca i costi sociali ed economici delle insolvenze, privilegiando la continuità rispetto alla liquidazione e favorendo un cambio culturale nel rapporto tra impresa, crisi e diritto.

2.1 L'evoluzione normativa del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

2.2.1 Quadro normativo

2.2.1.1 Confronto normativo sull'art. 3 CCII

In vigore dal 01/09/2021 [Introdotta dal d.lgs. 14/2019]	In vigore dal 15/07/2022 [Modificata dal d.lgs. 83/2022]	In vigore dal 28/09/2024 [Modificata dal d.lgs.136/2024]
<p>Art. 3 Doveri del debitore</p> <p>1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.</p> <p>2. L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del Codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.</p>	<p>Art. 3. Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa</p> <p>1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.</p> <p>2. L'imprenditore collettivo deve (adottare) istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del Codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.</p> <p>3. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:</p> <p>a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e</p>	<p>Art. 3. Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa</p> <p>1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.</p> <p>2. L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del Codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.</p> <p>3. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:</p> <p>a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e</p>

	<p>dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;</p> <p>b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;</p> <p>c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2.</p> <p>4. Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3:</p> <p>a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;</p> <p>b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;</p> <p>c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;</p> <p>d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1.</p>	<p>dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;</p> <p>b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;</p> <p>c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2.</p> <p>4. Costituiscono segnali, anche prima dell'emersione della crisi o dell'insolvenza, agevolano la previsione di cui al comma 3:</p> <p>a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;</p> <p>b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;</p> <p>c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;</p> <p>d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1.</p>
--	---	---

L'articolo 3, introdotto con il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, ha subito più modifiche a causa dei numerosi interventi modificativi ad opera dei decreti correttivi, che ne hanno progressivamente ridefinito il contenuto e alla portata applicativa. La prima è rinviabile al decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83. Entrato in vigore il 15 luglio dello stesso anno, quest'ultimo ha introdotto delle modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019. Il decreto aggiorna la rubrica dell'art. 3 CCII, che da *"Doveri del debitore"* assume la denominazione di *"Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa"*; omologa la terminologia del secondo comma a quella dell'art. 2086 c.c. comma 2, più nello specifico sostituisce il verbo *"adottare"* con *"istituire"*, in riferimento all'assetto, che non riguarda più solo il settore organizzativo, ma ora anche quelli amministrativo e contabile.

Inoltre, il legislatore ha previsto l'introduzione di un terzo e di un quarto comma all'interno dell'art. 3 CCII, riguardanti l'obiettivo che le misure idonee riferite all'imprenditore individuale e gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati riferiti all'imprenditore collettivo devono assumere. Nello specifico, il comma 3 individua in maniera specifica quali sono gli strumenti necessari per prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa. Il comma 4 individua i segnali per la previsione di cui al comma 3. In sostanza, gli indici di allerta sono imposti, qualora dovessero essere attuati, affinché possa essere raggiunto il risultato di prevenzione della crisi d'impresa. Si ritiene che tali segnali siano esemplificativi e non esaustivi, potendo l'imprenditore individuarne ulteriori per raggiungere la finalità, che comunque è vincolata.

La seconda modifica all'articolo 3 è stata introdotta dal decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136 *"Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"*, entrato in vigore il 28 settembre 2024, ha comportato un'ulteriore modifica all'articolo 3 CCII, più nello specifico all'interno del quarto comma.

Mentre in precedenza l'incipit del comma era *"Costituiscono segnali di prevenzione di cui al comma 3"*, ora è *"Costituiscono segnali che, anche prima dell'emersione della crisi o dell'insolvenza, agevolano la prevenzione di cui al comma 3"*. Il legislatore ha previsto questo cambiamento per sottolineare la maggiore importanza rilevata nei confronti della

prevenzione, cioè essa è divenuta strumento strutturale e costitutivo delle misure idonee dell'imprenditore individuale o dell'organizzazione dell'imprenditore collettivo.

2.2.1.2 La riformulazione degli obblighi di segnalazione

La disciplina degli obblighi di segnalazione è stata introdotta con gli articoli 14 e 15 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14. La prima versione dell'articolo 14 disponeva che gli obblighi di segnalazione interna fossero effettuati dall'organo di controllo societario, dal revisore legale o dalla società di revisione. L'articolo 15, invece, disponeva che gli obblighi di segnalazione esterna fossero effettuati dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS e dall'Agente di riscossione.

Il decreto legislativo del 17 giugno 2022, n. 83 ha modificato tale normativa, collocando gli obblighi di segnalazione al Capo III del Titolo II del CCII, nello specifico agli articoli 25-octies, 25-novies, 25-decies e 25-undecies²⁷.

Con le successive modificazioni normative, effettuate dal decreto legislativo n. 83/2022, l'obbligo di segnalazione interna di cui all'articolo 14 è stato trasfuso nell'articolo 25-octies.

Tale disposizione, nella sua versione del 15 luglio 2022, è stata rubricata: “*Segnalazione dell'organo di controllo*”, e disciplina gli obblighi di segnalazione interna, prevedendo al comma 1 che l'organo di controllo comunichi all'organo amministrativo per iscritto i presupposti per l'accesso alla composizione negoziata della crisi, affinché adottati le iniziative necessarie.

In questo modo, la previsione di tale disposizione spinge l'organo di controllo ad agire per prevenire la crisi, agendo sullo squilibrio patrimoniale dell'impresa. Il supporto di un esperto indipendente diviene fondamentale, inoltre, per agevolare le trattative con i creditori e gli altri soggetti interessati.

²⁷ J. Finco, Crisi d'impresa e segnalazioni dell'organo di controllo: quale responsabilità? Un percorso a ostacoli del legislatore, Bilancio e revisione, novembre 2023, pp. 35-42

L'efficacia della segnalazione è assicurata dall'indicazione della *“fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese”*.

La descritta procedura volta alla riparazione dello squilibrio patrimoniale non fa venire meno l'obbligo di controllo che incombe sul collegio sindacale, il quale ha il dovere di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società nonché sul suo concreto funzionamento, come prevede l'art. 2403 cc.

Per assicurare il rispetto degli obblighi e dei doveri di vigilanza, il legislatore del codice della crisi di impresa prevede ancora (comma 2 dell'art. 25-*octies*) che la segnalazione tempestiva e la vigilanza sull'andamento delle trattative di cui al comma 1 siano valutate *“ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile”*, ovvero prevede che i sindaci debbano *“adempire ai loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico”*. L'ulteriore sanzione applicata ai sindaci è, inoltre, quella della responsabilità solidale con gli amministratori per i danni causati dalla gestione della società, sempre che il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato con diligenza.

Le successive modificazioni dell'art. 25-*octies* sono state, infine, effettuate dal correttivo-ter, in vigore dal 28 settembre 2024.

La prima modifica ha riguardato la rubrica recante: *“Segnalazione dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale”*. In sostanza, il legislatore ha inteso aggiungere alla responsabilità dell'organo di controllo quella del revisore tenuto a effettuare le segnalazioni.

Nella versione attualmente in vigore, dunque, non è più dovere solo dell'organo di controllo di effettuare la segnalazione all'organo amministrativo qualora sussistano i presupposti di accesso alla composizione negoziata, ma è dovere anche del *“soggetto incaricato della revisione legale”*.

È stato, inoltre, integrato un riferimento alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2 CCII per quanto riguarda la presentazione dell'istanza della composizione negoziata della crisi.

Le lettere a) e b) contengono rispettivamente le definizioni di crisi, ossia lo “*stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*”; e di insolvenza, ossia lo “*stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*”.

Al secondo comma, invece, oltre al già presente riferimento all’articolo 2407 del codice civile è stato aggiunto un riferimento al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che sottolinea che i revisori legali e le società di revisione rispondono in solido tra loro e con gli amministratori per i danni derivanti dall’inadempimento dei loro doveri.

Infine, occorre sottolineare che agli attori sopra descritti, tenuti alla segnalazione della crisi d’impresa, il legislatore del codice ha aggiunto ulteriori soggetti all’obbligo di segnalazione, questa volta esterni alla gestione dell’impresa, originariamente disciplinato dall’articolo 15 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, è ora disciplinato dall’articolo 25-*novies*, introdotto con il decreto legislativo n. 83/2022 e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 136/2024.

La versione del 15 luglio 2022, cui rubrica è “*Segnalazione dei creditori pubblici qualificati*”, prevede che l’INPS, l’INAIL, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione abbiano l’obbligo effettuare la segnalazione per l’emersione anticipata della crisi d’impresa all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo societario, nel caso di superamento di determinate soglie relative all’esposizione debitoria.

Le soglie di esposizione debitoria, così come le modalità di segnalazione, differiscono in base all’ente, e sono disciplinate nei commi 1 e 2 del predetto articolo.

Al comma 3, invece, è specificato che le segnalazioni di cui al comma 1 contengono l’invito alla presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto indipendente per l’accesso alla composizione negoziata della crisi²⁸.

²⁸ J. Finco, *Crisi d’impresa e segnalazioni dell’organo di controllo: quale responsabilità? Un percorso a ostacoli del legislatore*, Bilancio e revisione, 1° novembre 2023, p. 35

Il Correttivo-ter, non innova negli obblighi previsti ma si limita a modificare le soglie e le modalità di segnalazione dell’Agenzia delle entrate, che tuttavia non saranno analizzate all’interno di questa tesi.

Ulteriori attori che partecipano alla segnalazione della crisi d’impresa sono aggiunti dal decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83 che ha previsto le banche e gli intermediari finanziari tenuti a segnalare la crisi d’impresa ai sensi dell’articolo 25-decies del codice. Nello specifico, è disposto che le banche e gli altri intermediari finanziari “*di cui all’articolo 106 del testo unico bancario*” (articolo che dispone le attività che classificano i soggetti come intermediari finanziari), hanno l’obbligo di monitorare costantemente la situazione economico-finanziaria dell’impresa e, quando rilevano indizi di crisi, hanno l’obbligo di effettuare la segnalazione al cliente e, se presenti, anche agli organi di controllo societari. Nello specifico, comunicano al cliente “*variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti*”.

Il Correttivo-ter ha aggiunto una precisazione in merito, ossia che le banche e gli intermediari finanziari comunicano al cliente “*variazioni in senso peggiorativo, sospensioni o revoche degli affidamenti*”.

Infine, il decreto legislativo n. 83/2022 ha previsto l’introduzione dell’articolo 25-undecies, che istituisce un programma informatico per supportare le imprese nella verifica della sostenibilità del debito e nell’elaborazione di piani di rateizzazione automatici.

La piattaforma digitale è disciplinata dall’articolo 13 CCII, e ha lo scopo di elaborare i “*dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente*” e di “*consente all’imprenditore di condurre il test pratico di cui all’articolo 13, comma 2, per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento*”.

L’articolo specifica che, “*se l’indebitamento complessivo dell’imprenditore non supera i 30.000 euro e, all’esito dell’elaborazione condotta dal programma [...], tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione. L’imprenditore comunica la rateizzazione ai creditori interessati avvertendoli che, se non manifestano il proprio dissenso entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il*

*piano si intenderà approvato e verrà eseguito secondo le modalità e i tempi nello stesso indicati*²⁹

2.2.1.1 La composizione negoziata della crisi

Gli obblighi di segnalazione hanno la funzione di segnalare all'organo amministrativo la sussistenza di presupposti per l'emersione anticipata della crisi e, al contempo, la sussistenza di presupposti per l'apertura dell'istanza di accesso alla composizione negoziata della crisi.

Quest'ultima, a proposito, è lo strumento che, a seguito delle riforme del 2022 e del 2024, ha sostituito la composizione assistita della crisi.

È stata introdotta con il decreto-legge n. 118/2021, poi convertito in legge n. 147/2021, per poi essere integrata all'interno del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza con il decreto legislativo n. 83/2022. Allo stato attuale, è disciplinata dal Capo I del Titolo II, rubricato: "*Composizione negoziata della crisi*".

La composizione negoziata della crisi è uno strumento stragiudiziale e volontario fondato sulle trattative dirette tra il debitore e i creditori, alla presenza di un esperto indipendente che facilita la conclusione di un accordo.

Ciò che lo contraddistingue rispetto alla composizione assistita è proprio il carattere della volontarietà, approccio che il legislatore ha preferito per aumentare la flessibilità e la riservatezza dello strumento.

L'articolo fondante della composizione negoziata è l'articolo 12 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, rubricato: "*Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa*".

Nella sua versione del 2022, al comma 1 stabilisce che l'imprenditore commerciale e l'imprenditore agricolo possono "*chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio*" nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa, quando si trovano in "*condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che*

²⁹ G. Locatelli, Attuale disciplina delle segnalazioni per anticipata emersione della crisi, Amministrazione & Finanza, 1° ottobre 2024, p. 19

ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza", e risulta ragionevole perseguire il risanamento dell'impresa.

L'esperto di cui al comma 1 è nominato da una commissione preposta presso ciascuna camera di commercio, e ha il compito di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, *"al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o rami di essa"* (art. 12, comma 2, CCII).

Il Correttivo-ter ha modificato l'articolo, aggiungendo alla disposizione sopracitata: *"e preservando, nella misura possibile, i posti di lavoro"*, ponendo un accento sulla natura sociale della riforma.

Di grande rilevanza è anche l'articolo 13 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, rubricato *"Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto"*.

Esso disciplina lo strumento informatico attraverso cui gestire la procedura di composizione negoziata.

L'articolo prevede l'istituzione di una *"piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese"*, accessibile presso il sito istituzionale di ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (art. 13, comma 1, CCII).

Il contenuto della piattaforma è indicato al comma 2. Esso prevede:

- una *"lista di controllo particolareggiata"*, ossia una check-list contenente un elenco di segnali e indicatori che aiutano l'imprenditore a valutare se l'impresa si trova in una situazione di squilibrio economico, patrimoniale e finanziario tale da giustificare l'accesso alla composizione negoziata. Tale strumento ha sostituito i precedenti *"indici di crisi"* elaborati dal CNDCEC, ritenuti eccessivamente rigidi e standardizzati;
- un *"test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento"*, uno strumento di autodiagnosi basato sulla proiezione dei flussi di cassa prospettici che aiuta a misurare il grado di difficoltà in cui riversa l'impresa, per valutare le concrete prospettive di risanamento;

- un “*protocollo di conduzione della composizione negoziata*”, ossia un documento che contiene linee guida operative e buone prassi destinate all'imprenditore e all'esperto nominato con lo scopo di orientare la gestione del percorso negoziale.

L'esperto, dopo aver analizzato i documenti presentati con l'istanza e l'esito del test eseguito dall'imprenditore, lo convoca per valutare la situazione dell'attività. In caso positivo, convoca i creditori e le altre parti interessate al risanamento per esplorare le possibili soluzioni o per prospettare loro le soluzioni individuate dall'imprenditore e ritenute percorribili dall'esperto stesso.

È fondamentale precisare che la trattativa rimane sotto la responsabilità dell'imprenditore, che gestisce le trattative personalmente. L'esperto, quindi, non ha la funzione di sostituire l'imprenditore nel dialogo, ma serve a dare credibilità alla posizione dell'impresa.

Infine, alla conclusione della procedura, l'imprenditore ha l'obbligo di depositare la relazione finale, con cui l'esperto dà atto dell'attività compiuta e delle soluzioni emerse per superare le condizioni di squilibrio.

2.2.2 I nuovi obiettivi e ratio

Le riforme del d.lgs. n. 83/2022 e del d.lgs. 136/2024 hanno modificato in maniera significativa gli strumenti di prevenzione della crisi d'impresa originariamente previsti dal legislatore, mantenendo tuttavia invariato l'obiettivo principale, ossia il mantenimento della continuità aziendale.

I cambiamenti sono stati effettuati nell'ottica di un approccio più flessibile ed efficiente, e soprattutto conforme alla normativa europea.

A proposito di ciò, il decreto legislativo n. 83/2022 è stato emanato in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, nota come “Direttiva Insolvency”.

La direttiva europea pone come obiettivo l'armonizzazione delle discipline degli Stati membri in materia di insolvenza, ristrutturazione preventiva e seconda opportunità, e il rafforzamento del mercato interno.

Nel fare ciò, si ispira alla ratio della "rescue culture", che prevede il salvataggio dell'impresa in quanto entità produttiva, con benefici riguardanti l'occupazione, i fornitori, i lavoratori e l'intero tessuto economico-sociale.

Tale prospettiva emerge chiaramente nel considerando n. 28, che prevede che: *"Gli Stati membri dovrebbero poter ampliare l'ambito di applicazione dei quadri di ristrutturazione preventiva di cui alla presente direttiva per includere le situazioni in cui il debitore attraversa difficoltà di natura non finanziaria, purché tali difficoltà comportino una reale e grave minaccia per la capacità effettiva o futura del debitore di pagare i suoi debiti in scadenza. [...]"*.

Il successivo decreto legislativo n. 136/2024, invece, ha avuto la finalità di introdurre disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, per superare le criticità interpretative, i difetti di coordinamento e gli aspetti di coordinamento che sono sorti dopo l'entrata in vigore del codice. L'intervento mira a rendere il sistema più coerente ed efficace, e in linea a quanto disposto dall'ordinamento europeo.

2.2.2.1 I nuovi obiettivi e ratio dell'articolo 3 CCII

Un punto centrale delle riforme ha riguardato l'articolo 3 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ossia il primo dei principi fondamentali del nuovo codice.

L'articolo, nella sua versione originaria, disciplina i doveri dell'imprenditore individuale e dell'imprenditore collettivo, con un rimando diretto per quest'ultimo all'articolo 2086 del codice civile, che sancisce la nuova visione dell'impresa sociale.

Esso è stato rivoluzionato con il decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, che ha previsto il cambiamento della rubrica, la modifica del secondo comma, e l'introduzione di un terzo e di un quarto comma.

La rubrica *"Doveri del debitore"* è stata infatti aggiornata in *"Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa"*.

Questo cambiamento sottolinea la natura preventiva dell'articolo, in raccordo con quanto previsto dall'articolo 2086 c.c., e il suo nuovo obiettivo, dettato dall'introduzione dei commi 3 e 4, che è la rilevazione della crisi d'impresa.

Il terzo comma, infatti, è volto a ribadire che la finalità delle misure di cui al comma 1 e degli assetti al comma 2 hanno lo scopo di prevenire l'emersione della crisi d'impresa; il quarto comma, che invece introduce un elenco di segnali di attenzione e di crisi, pone una maggiore attenzione sulla prevenzione nell'ottica dell'allerta interna disciplinata dall'articolo 25-octies.

L'articolo ha subito delle modifiche ulteriori da parte del decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136, che ha preposto la modifica dell'incipit del comma 4.

La disposizione "*Costituiscono segnali di prevenzione di cui al comma 3*" è stata aggiornata in "*Costituiscono segnali che, anche prima dell'emersione della crisi o dell'insolvenza, agevolano la previsione di cui al comma 3*". Così, il legislatore sottolinea come i segnali elencati debbano essere tenuti presenti anche prima dell'emersione vera e propria della crisi e dell'insolvenza, nella prospettiva di evitare il più possibile l'insorgenza della crisi stessa.

2.2.2.2 I nuovi obiettivi e ratio degli strumenti di prevenzione

Così come è stato modificato l'articolo 3 CCII, anche gli obblighi di segnalazione e lo strumento di composizione della crisi hanno subito dei cambiamenti.

Anche in questo caso il legislatore non ha modificato l'obiettivo della continuità aziendale, ma ha inciso in modo significativo sulle modalità con cui raggiungerlo.

Gli obblighi di segnalazione, infatti, rimangono invariati in quanto al contenuto. Essi rimangono gli strumenti volti ad agevolare l'imprenditore ad un intervento rapido in caso di emersione anticipata della crisi, per poter poi ricorrere alle misure più corrette per evitare l'insolvenza.

Ciò che le riforme del 2022 e del 2024 hanno mutato è l'approccio alla segnalazione stessa; infatti, mentre la disciplina della segnalazione interna ed esterna non ha subito

modifiche significative, sono stati invece abbandonati gli indici di crisi previsti dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, così come gli Organismi di composizione della crisi.

Originariamente, il superamento delle soglie degli indici di crisi comportava l'obbligo di segnalazione da parte dell'organo di controllo o da parte dei creditori pubblici qualificati, che sfociava nell'intervento automatico dell'OCRI, che avrebbe convocato l'imprenditore per tentare di avviare le misure di risanamento.

Il legislatore ha considerato questo approccio eccessivamente rigido e burocratico, oltre che in contrasto con la ratio europea.

Nello specifico, il considerando n. 29 della Direttiva (UE) 1023/2019, prevede che: *“Per promuovere l'efficienza e ridurre ritardi e costi, i quadri nazionali di ristrutturazione preventiva dovrebbero contemplare procedure flessibili. Qualora la presente direttiva sia applicata attraverso più di una procedura nell'ambito di un quadro di ristrutturazione, il debitore dovrebbe avere accesso a tutti i diritti e tutte le garanzie previsti dalla presente direttiva al fine di conseguire una ristrutturazione efficace. Fatta eccezione per i casi in cui la presente direttiva preveda la partecipazione obbligatoria delle autorità giudiziarie o amministrative, gli Stati membri dovrebbero poter limitare la partecipazione di tali autorità alle situazioni in cui sia necessaria e proporzionata, tenendo pur sempre conto, tra l'altro l'obiettivo di tutelare i diritti e gli interessi dei debitori e delle parti interessate così come dell'obiettivo di ridurre i ritardi e i costi delle procedure [...]”*:

Dunque, il riformato codice si basa invece sui principi di *“stragiudizialità, la riservatezza e la volontarietà”*.

In quest'ottica anche la composizione negoziata della crisi è strutturata come uno più snello e flessibile rispetto alla composizione assistita.

La struttura degli obblighi di segnalazione e dello strumento di composizione negoziata è, dunque, pensata per aumentare l'efficienza delle procedure e ridurre la burocratizzazione, perché consente all'imprenditore di scegliere consapevolmente se attivare o meno gli strumenti preposti, senza subire l'imposizione di un percorso dall'alto.

Inoltre, il principio della volontarietà rappresenta un incentivo all'utilizzo dello strumento, perché non viene percepito dall'imprenditore come una sanzione o un intervento coercitivo, bensì come un'opportunità di risanamento.

2.3 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti rappresentano lo strumento principale di regolazione della crisi d'impresa, all'interno della disciplina concorsuale italiana.

Essi offrono all'imprenditore che si trova in stato di crisi la possibilità di proporre ai propri creditori un piano negoziale di ristrutturazione e di soddisfazione, anche parziale, delle obbligazioni assunte, evitando così il ricorso a procedure liquidatorie.

Inizialmente sono stati introdotti nella normativa italiana con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, poi convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha previsto la loro disciplina nell'articolo 182-bis della legge fallimentare.

Dopo aver subito varie modifiche nel corso del tempo, sono transitati negli articoli 57-64 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

2.3.1 L'introduzione degli accordi di ristrutturazione nella riforma del 2005

Come si accennava poc'anzi nel paragrafo precedente, la riforma del diritto concorsuale avvenuta nel 2005 nasce da cambiamenti economico-sociali che hanno caratterizzato i decenni precedenti.

La disciplina rinvenibile nella Legge Fallimentare è stata infatti emanata nel 1942, prima della promulgazione della Costituzione italiana del 1947, in un'epoca in cui l'economia era ancora chiusa ai mercati internazionali e lo Stato era interventista.

Durante i decenni successivi, tuttavia, la situazione si è ribaltata, e l'avvento della globalizzazione dei mercati ha generato nuovi bisogni.

L'Italia, a differenza degli altri paesi europei, era caratterizzata da una bassa produttività, causata anche da un'alta concentrazione di piccole e medie imprese, e dalla presenza di procedure concorsuali lunghe, costose ed inefficienti, caratterizzate quindi da scarsi recuperi.

Il diritto societario italiano necessitava dunque di un adeguamento alla "new economy", basata sulla conservazione dell'attività produttiva e sull'efficienza.

In quest'ottica, il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 venne nominato "*decreto competitività*", proprio per evidenziare l'obiettivo di rafforzamento della competitività

delle imprese italiane e nell'ottica di favorire la continuità aziendale, attraverso interventi sul fisco, incentivi agli investimenti e la modernizzazione delle procedure concorsuali³⁰.

La riforma del 2005 ha dunque segnato un momento di svolta nella disciplina concorsuale italiana, con l'introduzione del concetto di "crisi d'impresa" e del già citato obiettivo di favorire la continuità aziendale.

A questo proposito, il legislatore ha previsto l'introduzione degli accordi di ristrutturazione dei debiti che si affiancano al già presente concordato preventivo.

I due strumenti, accomunati da numerose caratteristiche, servono però funzioni profondamente diverse.

Il concordato preventivo, introdotto dalla versione originaria della Legge Fallimentare, quindi nel 1942, rappresenta lo strumento che consente all'imprenditore "*in stato di insolvenza*" (poi, con la riforma, la disposizione è stata sostituita con "*in stato di crisi*") di proporre ai propri creditori un accordo di tipo giudiziario volto alla ristrutturazione e alla soddisfazione dei debiti.

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, invece, sono pensati come strumento di natura stragiudiziale, almeno in parte, e quindi dotati di una maggiore flessibilità. Rappresentano, quindi un tentativo di valorizzare la negoziabilità e la celerità, riducendo al minimo l'intervento giudiziale³¹.

In questo modo, il legislatore snellisce la burocratizzazione legata alle procedure concorsuali, e allo stesso tempo aumenta l'efficienza del sistema produttivo, in linea con gli obiettivi della riforma³².

³⁰ M. Giuliano, D. Di Gravio, *La riforma del diritto concorsuale nel panorama giuridico economico italiano*, Altalex, 19/01/2005

³¹ S. Ambrosini, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella nuova Legge Fallimentare: prime riflessioni*, Procedure concorsuali e crisi d'impresa (Ex fallimento), agosto 2005, p. 949

³² L. Gorgoglione, *Gli accordi di ristrutturazione del debito: un'alternativa al concordato preventivo*, Pratica Fiscale e Professionale – I Casi, aprile 2006, pp. 29

2.3.1.1 La versione originaria dell'articolo 182-bis della Legge Fallimentare

La versione originaria dell'articolo 182-bis della Legge Fallimentare, rubricata "*Accordi di ristrutturazione dei debiti*", rappresenta la fondazione del sopracitato istituto.

Il primo comma prevede che il debitore, ossia l'imprenditore in stato di crisi, può depositare un accordo di ristrutturazione dei debiti di qualunque tipo, purché in forma scritta, se stipulato con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti.

Questa è la fase stragiudiziale, in cui l'imprenditore in crisi rinegozia con i propri creditori la situazione creditoria.

La locuzione "*ristrutturazione dei debiti*" indica "*non l'estinzione, ma la modifica della struttura (ossia degli elementi caratterizzanti, quali: scadenza, interessi, ammontare, garanzie) dei debiti dell'impresa*"³³.

L'accordo è da depositare insieme alla documentazione prevista dall'articolo 161 della Legge Fallimentare, ossia con i documenti previsti per la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo. Tali documenti consistono nelle "*scritture contabili, un uno stato analitico ed estimativo delle attività e nell'elenco nominativo dei creditori*" (art. 161, secondo comma, Legge Fallimentare).

Oltre a ciò, è necessaria anche una relazione redatta da un esperto, che verifichi l'attendibilità dell'accordo e la sua idoneità, con lo scopo di "*assicurare il regolare pagamento dei creditori che non vi hanno aderito*".

Non è specificata la natura dell'esperto, ma si presume che sia esterno all'impresa, e che abbia le caratteristiche professionali necessarie per poter essere nominato curatore fallimentare.

Al comma 2 è specificato che l'accordo è pubblicato nel registro delle imprese dal giorno della sua pubblicazione acquista efficacia. Entro trenta giorni dalla pubblicazione "*i creditori ed ogni altro interessato possono proporre opposizione*".

³³⁻⁵ *Procedure concorsuali – Ristrutturazione dei debiti*, Tuttocamere, dicembre 2006, pp. 1-6

Il comma 3 disciplina, invece, la fase giudiziale. Per produrre effetti legali, il Tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sede principale, *“decide le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato”*.

Il decreto del Tribunale, infine, è reclamabile dinanzi alla Corte di appello da parte degli opposenti e del debitore, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul registro delle imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 183 della Legge Fallimentare.

2.3.2 Evoluzione normativa e il recepimento degli accordi di ristrutturazione nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Dopo l'introduzione degli obblighi di ristrutturazione dei debiti nel 2005, essi hanno subito vari interventi legislativi che ne hanno progressivamente ampliato la portata, fino al loro recepimento nell'attuale codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza.

La prima modifica è avvenuta per mano del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, noto come *“decreto correttivo”*, che ha chiarito la natura dell'esperto indipendente, richiedendo espressamente il possesso dei requisiti di curatore fallimentare, in linea con quanto ipotizzato precedentemente.

Successivamente il *“decreto sviluppo”*, individuato nel decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, ha reso gli accordi più attrattivi, ampliando le misure protettive a disposizione del debitore e introducendo le prime forme di accordi agevolati, al fine di incentivare le imprese a utilizzare lo strumento nell'ottica di favorire la continuità aziendale, vista anche la crisi economica del periodo.

Infine, il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, che ha rinviato l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ha consentito di mantenere provvisoriamente operativa la disciplina fallimentare, effettuando delle modifiche tecniche nell'ottica di aumentare l'efficienza dell'istituto.

L'introduzione del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 ha consentito di recepire gli accordi di ristrutturazione dei debiti agli articoli 57-64 del codice.

La nuova natura del codice ha permesso di sistematizzare l'istituto all'interno di una disciplina che, fino a quel momento, era stata oggetto di interventi frammentati e

stratificati, inquadrandolo in questo modo in un quadro organico di strumenti di regolazione della crisi.

Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, inoltre, ha ampliato e differenziato l'istituto, introducendo accanto al modello ordinario nuove tipologie, quali gli accordi agevolati e gli accordi ad efficacia estesa, con lo scopo di aumentarne l'attrattività e ridurre gli ostacoli derivanti da rigidità negoziali o dal dissenso di minoranze di creditori³⁴.

Questi cambiamenti derivano, in primo luogo, dalla nuova natura del codice, orientata al salvataggio delle imprese nell'ottica della continuità aziendale, in contrapposizione con la logica del “*decreto competitività*”, che aveva, invece giustificato l'introduzione dell'istituto principalmente come strumento per aumentare l'efficienza delle procedure concorsuali.

Inoltre, tali modifiche derivano anche dal recepimento della Direttiva (UE) 2019/1023, finalizzata alla predisposizione, da parte degli Stati membri, di quadri di ristrutturazione preventiva flessibili, rapidi e accessibili, con l'obiettivo di aumentarne l'efficacia in modo da favorire il risanamento delle imprese in difficoltà³⁵.

2.3.2.1 L'articolo 57 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

L'articolo 57 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza costituisce la disposizione generale in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti.

L'articolo, nella sua configurazione originaria, prevede al comma 1 che: “*gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti*”.

Gli accordi sono omologati dal Tribunale secondo quanto disposto dall'articolo 44 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il quale prevede che il giudice verifichi la

³⁴ C. Trentini, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, Procedure concorsuali e crisi d'impresa (Ex fallimento)*, marzo 2024, p. 413

³⁵ E. Frascalori Santi, *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 ccii): una nuova procedura concorsuale, tra vecchie certezze e nuove incertezze normative*, Il Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali, Giappichelli, 2021, pp. 1 ss.

regolarità della procedura, l'idoneità del piano e la tutela dei creditori estranei prima di rendere l'accordo vincolante.

Il comma 2, invece, richiede che gli accordi siano supportati da un piano economico-finanziario, redatto in conformità all'articolo 56 CCII e accompagnato dai documenti obbligatori per le discipline di regolazione della crisi, secondo quanto disposto dall'articolo 39 CCII.

Inoltre, per poter essere omologati ed efficaci, gli accordi devono garantire che il debitore assicuri il pagamento integrale dei creditori esterni. A tal proposito, il comma 4 andiamo a fare prevede l'intervento di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

L'articolo è stato successivamente modificato dai correttivi del 2022 e del 2024, tuttavia l'unico cambiamento di rilievo riguarda il rinvio all'articolo 44 CCII. Oggi, infatti, il rinvio è all'articolo 48 CCII, a seguito della riorganizzazione sistematica del codice. Tuttavia, questo cambiamento non incide sul contenuto sostanziale della disciplina.

In conclusione, l'istituto degli accordi di ristrutturazione dei debiti, introdotto nella Legge Fallimentare con le riforme del 2005, non ha subito modifiche fondamentali per quanto riguarda la sua struttura con il suo recepimento nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Tuttavia, è stato ampliato il suo ambito di applicazione per aumentarne l'attrattività, in conformità con l'obiettivo di salvataggio delle imprese, volto a favorire la continuità aziendale.

Inoltre, per tutelare il mantenimento in vita dell'impresa, il legislatore ha previsto una rimodulazione delle obbligazioni tributarie, un tempo considerati indisponibili e non negoziabili. Tale elemento di novità evidenzia la prevalenza dell'esigenza di prevenzione della crisi d'impresa sulla riscossione dei tributi statali o locali tutelando indirettamente anche quest'ultimi attraverso il mantenimento in vita delle società in difficoltà.

Conclusioni

Come è stato illustrato all'interno della presente tesi, il processo che ha condotto all'attuale codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza è stato caratterizzato non solo da una successione di riforme, ma in particolar modo dal progressivo superamento di una disciplina incentrata sul fallimento e sulla liquidazione per approdare ad un ordito normativo incentrato sulla prevenzione e sulla conservazione della continuità aziendale e produttiva dell'impresa.

Quanto appena affermato, si rinviene nelle prime modifiche alla legge fallimentare, che si sono susseguite a partire dal 2005. Queste hanno introdotto il concetto di crisi d'impresa e hanno ridefinito gli strumenti concorsuali, segnando un cambiamento all'interno di un sistema rimasto fermo al 1942.

Tuttavia, le prime novità normative del 2005 erano rivolte esclusivamente all'adeguamento della normativa europea in materia, avente come obiettivo quello di aumentare l'efficacia e l'efficienza di un sistema ormai obsoleto, che non rispondeva più alle esigenze moderne.

Infatti, il Regolamento (CE) 1346/2000 è stato introdotto con l'obiettivo principale di superare le differenze normative tra gli Stati membri al fine di regolare l'insolvenza transfrontaliera e, quindi, per aumentare l'efficacia del sistema e gli effetti negativi sul funzionamento del mercato interno, con l'obiettivo di tutelare la concorrenza attraverso l'impresa.

In sostanza, l'impresa era utilizzata come strumento per regolare e tutelare la concorrenza. Anche sul versante del settore bancario l'impresa è vista come strumento di tutela di una libertà fondamentale dell'Unione Europea, questa volta riferita alla circolazione del denaro e non come bene autonomo da proteggere.

Tale assunto si ricava dalla Direttiva 2014/59/UE la quale nell'istituire un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento al fine di evitare il rischio sistemico, disciplina le modalità e individua gli strumenti per evitare il fallimento dell'impresa bancaria e, quindi, il cosiddetto rischio sistemico che avrebbe

potuto determinare il collasso dell'economia, con evidenti riflessi sul tessuto economico e sociale.

L'Unione Europea, dunque, attraverso gli interventi a macchia di leopardo effettuati nel settore della concorrenza e in quello bancario ha determinato negli anni una considerazione sempre maggiore verso la salvaguardia del valore aziendale e del suo impatto sul mercato europeo.

Tale consapevolezza si desume dalla Raccomandazione della Commissione europea 2014/135/UE e dal Regolamento (UE) 848/2015, le quali hanno evidenziato l'importanza della prevenzione della crisi dell'impresa e della sua ristrutturazione con l'obiettivo di evitare il fallimento da insolvenza.

In definitiva, la Commissione europea è consapevole del fatto che l'impresa rappresenta un bene da tutelare attraverso il quale è possibile tutelare tutte le libertà fondamentali dell'Unione Europea e non viceversa come accadeva nel passato.

Tale visione matura del mercato interno, che vede protagonista l'impresa, ha fortemente influenzato il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, il quale a sua volta valorizza la crisi aziendale cercando di gestirla al fine di tutelare tutti gli operatori economici che entrano in contatto con l'impresa stessa.

Nell'ordinamento italiano, caratterizzato da una costituzione avente finalità sociali l'impresa diviene oltretutto bene economico anche uno strumento di tutela della collettività indifferenziata e quindi un bene sociale.

Quanto ha affermato si desume proprio dalla modifica normativa dell'articolo 2086 c.c. il quale da norma che tutela l'impresa come bene personale dell'imprenditore diviene norma che tutela i soggetti terzi all'imprenditore.

In sostanza, l'imprenditore oltre ad essere pieno proprietario della sua impresa, assume dei doveri (sociali) nei confronti di diversi stakeholders, come i lavoratori, i fornitori, gli istituti di credito e finanziari, la pubblica amministrazione e la comunità locale.

Si comprendono, quindi, le motivazioni per le quali il legislatore ha sviluppato nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 un sistema diretto all'emersione anticipata della crisi d'impresa e sulla rilevanza degli indici di allerta della predetta crisi, sviluppati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dagli Esperti Contabili

Non secondaria è, inoltre, la previsione di obblighi di segnalazione interni ed esterni per consentire l'emersione della crisi nonché l'intervento degli Organismi di composizione della crisi destinati a gestire la fase di allerta e il procedimento di composizione assistita della crisi.

Il lungo periodo di *vacatio legis* del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, causato dalla crisi economica scaturita in seguito alla pandemia e giustificato dal non voler provocare un sovraccarico del sistema ed effetti distorsivi da parte degli indici di crisi, ha permesso al legislatore di ridefinire la normativa, anche per adeguarla alla Direttiva (UE) 2019/1023 del 20 giugno 2019.

Quest'ultima, con l'obiettivo di aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, ha influenzato il nuovo codice, che ha abbandonato gli indici di allerta del CNDCEC, gli Organismi di composizione della crisi e la composizione assistita della crisi, in favore di un sistema basato sulla volontarietà e caratterizzato da un approccio collaborativo e riservato basato sulla piattaforma telematica nazionale e la composizione negoziata della crisi.

Il precedente modello di allerta è stato stravolto perché considerato troppo coercitivo e stigmatizzante, avrebbe causato un carico eccessivo nei confronti delle Camere di Commercio e rischiava di scoraggiare gli imprenditori.

La nuova logica invece, più in linea con la cultura europea del "*second chance*" e caratterizzata da procedure più rapide e flessibili, mira a favorire l'attivazione dell'imprenditore senza il timore di conseguenze reputazionali o di una eccessiva esposizione.

In tal modo il legislatore ha inteso coniugare l'esigenza di garantire la continuità aziendale e l'esigenza di evitare un aggravio burocratico e procedurale, che avrebbe finito per ostacolare la stessa prevenzione della crisi.

Questa versione del codice è entrata in vigore il 15 luglio 2022 con il decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, segnando finalmente un punto di rottura con la Legge Fallimentare.

In definitiva, il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza rappresenta il risultato di un lungo processo di evoluzione normativa e culturale, che ha condotto l'ordinamento italiano ad adottare un modello unitario, organico e orientato alla prevenzione e alla

salvaguardia della continuità aziendale e al mantenimento del valore aziendale, basato su un nuovo concetto di impresa sociale, non più proprietà privata dell'imprenditore, ma volto alla soddisfazione degli interessi di tutti gli stakeholders.

Si tratta di un quadro in continuo divenire, che dovrà misurarsi con la prassi applicativa e con le sfide future del mercato, ma che segna, senza dubbio, una cesura netta rispetto al passato.

Bibliografia

AA. VV., *Contabilità e bilancio 2025*, Ipsoa, Milano, febbraio 2025, “Pubblicità e controllo; Rilevazione tempestiva della crisi d’impresa”;

Ambrosini, S., *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella nuova Legge Fallimentare: prime riflessioni, Procedure concorsuali e crisi d’impresa (Ex fallimento)*, agosto 2005;

Balsamo Tagnani, S., Carloni, M., *Organi di controllo. Obblighi di segnalazione degli organi di controllo societari e delle banche nel nuovo CCII, Le Società*, luglio 2020;

Billio, M., Getmansky, M., Lo, A.W., Pellizon, L., *Misure econometriche del rischio sistemico nei settori finanziario e assicurativo*, NBER Working Paper n. 16223, National Bureau of Economic Research, luglio 2010;

Campobasso, M., *Manuale di Diritto Commerciale*, UTET Giuridica, Vicenza 2022;

D’Attore, G., *Gli Ocri: compiti, composizione e funzionamento nel procedimento di allerta, Il Fallimento*, dicembre 2019;

Ferri, G., *Diritto Fallimentare*, Giappichelli, 2010;

Finco, J., *Crisi d’impresa e segnalazioni dell’organo di controllo: quale responsabilità? Un percorso a ostacoli del legislatore, Bilancio e Revisione*, 1° novembre 2023;

Frascalori Santi, E., *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 ccii): una nuova procedura concorsuale, tra vecchie certezze e nuove incertezze normative, Il Diritto Fallimentare e delle Società Commerciali*, Giappichelli, 2021;

Ghitti, M., Zappella, R., *Gli strumenti di allerta: dagli indici del CNDCEC agli strumenti gestionali di visione prospettica, Bilancio e Revisione*, gennaio 2020;

Giuliano, M., Di Gravio, D., *La riforma del diritto concorsuale nel panorama giuridico economico italiano*, Altalex, 19 gennaio 2005;

Gorgoglione, L., *Gli accordi di ristrutturazione del debito: un'alternativa al concordato preventivo*, *Pratica Fiscale e Professionale – I Casi*, aprile 2006;

Inzitari, B., *Crisi, insolvenza prospettica, allerta: nuovi confini della diligenza del debitore, obblighi di segnalazione e sistema sanzionatorio nel quadro delle misure di prevenzione e risoluzione*, *Contratto e impresa*, febbraio 2020;

Irrera, M., Cerrato, S.A., *Le riforme del diritto italiano – Crisi e insolvenza dopo il correttivo ter., Commentario sistematico*, tomo I, Giappichelli, Torino, 2024;

Lamanna, F., Galletti, D., *Il primo correttivo al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, Giuffrè, 2020, cap. 1;

Locatelli, G., *Attuale disciplina delle segnalazioni per anticipata emersione della crisi*, *Amministrazione & Finanza*, 1° ottobre 2024;

Mansoldo, S., *Prevenzione della crisi e gestione sostenibile dell'impresa*, CEDAM, Padova, 2025, cap. IV-V;

Perrino, M., *Crisi d'impresa e allerta: indici, strumenti e procedure*, *Il Corriere giuridico*, maggio 2019;

Rordorf, R., *Gli assetti organizzativi dell'impresa e i doveri degli amministratori di società delineati dal novellato art. 2086, comma 2, c.c.*, *Le Società*, 1° dicembre 2021;

Superti Furga, F., Sottoriva, C., *Riflessioni sul Codice della crisi e dell'insolvenza*, *Le Società*, gennaio 2020;

Supino, E., *Modelli predittivi per la diagnosi della crisi d'impresa*, CEDAM, Milano, settembre 2025, cap. II;

Trentini, C., *Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, Procedure concorsuali e crisi d'impresa (Ex fallimento)*, marzo 2024;

Vattermoli, D., *Il procedimento di composizione assistita della crisi e l'OCRI, Il Fallimento*, luglio 2020;

Laurini G., *Procedure concorsuali – Ristrutturazione dei debiti*, Tuttocamere, dicembre 2006;